

FIJLKAM



REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE

Deliberato dal Consiglio Federale Nazionale il 1° aprile 2025

Approvato dalla Giunta Nazionale CONI il 14 aprile 2025

Con modifica Articolo 53

Deliberato dal Consiglio Federale Nazionale il 22 ottobre 2025

Approvato dalla Giunta Nazionale CONI il 17 dicembre 2025

Con modifica Articolo 97

Deliberato dal Consiglio Federale Nazionale il 06 maggio 2026

Approvato dalla Giunta Nazionale CONI il 16 giugno 2026

Con modifica Articoli 62bis e 68bis

Deliberati dal Consiglio Federale Nazionale il 06 maggio 2026

Approvati dalla Giunta Nazionale CONI il 26 giugno 2026

Con modifica Articoli 53 e 53bis

Deliberati dal Consiglio Federale Nazionale il 19 luglio 2026

Approvati dalla Giunta Nazionale CONI il 14 luglio 2026

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Emanazioni e modifiche

TITOLO II – SOCIETA' SPORTIVE

Articolo 2 – La Società e le Associazioni Sportive

Articolo 3 - Adempimenti

Articolo 4 – Diritti e doveri delle Società Sportive

Articolo 5 – Cessazione

Articolo 6 – Fusione e Incorporazione

Articolo 7 – Scissione

TITOLO III – I TESSERATI

Articolo 8 – I Tesserati

Articolo 9 – Diritti e doveri dei Tesserati

Articolo 10 – I Dirigenti

Articolo 11 – Medaglia d’Onore al Merito Sportivo

Articolo 12 – Athlon d’Oro

TITOLO IV – LE ASSEMBLEE

Articolo 13 – Norme generali

Articolo 14 – L’Assemblea Nazionale

Articolo 15 – Ricorso avverso l’errata od omessa attribuzione dei voti e l’esclusione delle candidature

Articolo 16 – Commissione Verifica Poteri

Articolo 17 – Commissione Scrutinio

Articolo 18 – Formazione degli Elenchi dei Candidati e Pubblicità

Articolo 19 – Modalità di svolgimento dell’Assemblea Nazionale

Articolo 20 – Verbale dell’Assemblea Nazionale

Articolo 21 – Ricorso avverso la validità dell’Assemblea Nazionale

TITOLO V – ORGANI FEDERALI DIRETTIVI CENTRALI

SEZIONE I – Definizione

Articolo 22 – Definizione, costituzione e competenze

SEZIONE II – Norme di funzionamento degli Organi Direttivi Centrali

Capo I – Norme di Funzionamento del Consiglio Federale Nazionale

Articolo 23 – Convocazione delle riunioni

Articolo 24 – Ordine del Giorno

Articolo 25 – Validità, deliberazioni e votazioni

Articolo 26 – Verbale delle riunioni del Consiglio Federale Nazionale

Articolo 27 – Deliberazioni del Consiglio Federale Nazionale

Capo II – Norme di funzionamento dei Consigli di Settore

Articolo 28 – Convocazione delle riunioni dei Consigli di Settore

Articolo 29 – Ordine del Giorno

Articolo 30 – Validità, deliberazioni e votazioni

Articolo 31 – Verbale delle riunioni del Consiglio di Settore

Articolo 32 – Deliberazioni del Consiglio di Settore

Capo III – Norme di funzionamento del Consiglio di Presidenza

Articolo 33 – Convocazione delle riunioni

Articolo 34 – Ordine del Giorno
Articolo 35 – Validità, deliberazioni e votazioni
Articolo 36 – Verbale delle riunioni del Consiglio di Presidenza
Articolo 37 – Deliberazioni del Consiglio di Presidenza

Capo IV – Disposizioni comuni
Articolo 38 – Disposizioni Comuni

TITOLO VI – STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA FEDERALE NAZIONALE

Articolo 39 – Norme generali
Articolo 40 – La Scuola Nazionale Federale
Articolo 41 – La Commissione Nazionale Aikido
Articolo 42 – La Commissione Nazionale Ju Jitsu
Articolo 43 – La Commissione Nazionale Sumo
Articolo 44 – La Commissione Nazionale Disabili
Articolo 45 – La Commissione Nazionale Difesa Personale FIJLKAM
Articolo 46 – La Commissione Nazionale Arti Marziali e Wellness
Articolo 47 – La Commissione Nazionale Azzurri
Articolo 48 – La Commissione Medica Federale
Articolo 49 – Le Commissioni Federali Atleti e Tecnici
Articolo 50 – La Commissione Nazionale Marketing e Comunicazione
Articolo 51 – La Commissione Nazionale Brazilian Jiu Jitsu
Articolo 52 – La Commissione Nazionale Grappling
Articolo 53 – La Commissione Nazionale Pancrazio/Pankration Athlima
Articolo 53bis – La Commissione Nazionale A-MMA (Amateur Mixed Martial Arts)
Articolo 54 – Operatori Sportivo-organizzativi

TITOLO VII – STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA DEI SETTORI

Articolo 55 – Norme generali
Articolo 56 – La Direzione Tecnica Nazionale
Articolo 57 – La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara
Articolo 58 – La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici
Articolo 59 – La Commissione Nazionale Scuola e Promozione
Articolo 60 – La Commissione Nazionale Attività Giovanile
Articolo 61 – La Commissione Nazionale Kata e Master
Articolo 62 – La Commissione Organizzazione Gare
Articolo 62bis – Il Direttore Tecnico di Gara Nazionale e Internazionale

TITOLO VIII – ORGANI FEDERALI TERRITORIALI

CAPO I – Disposizioni generali
Articolo 63 – I Comitati Regionali – la Commissione Regionale – i Delegati Provinciali

CAPO II – Struttura Tecnico-Organizzativa Territoriale dei Settori
Articolo 64 – La Commissione Regionale di Settore
Articolo 65 – Lo Staff Operativo Regionale di Settore
Articolo 66 – Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara
Articolo 67 – Il Commissario Tecnico Regionale
Articolo 68 – Il Responsabile Organizzativo Regionale
Articolo 68bis – Il Direttore Tecnico di Gara in gare ed eventi organizzati dai Comitati Regionali ed in gare organizzate da Società Sportive affiliate alla FIJLKAM
Articolo 69 – Il Responsabile Regionale Scuola e Promozione
Articolo 70 – Il Responsabile Centro Tecnico Regionale

TITOLO IX – GLI UFFICIALI DI GARA

- Articolo 71 – Norme generali
- Articolo 72 – Gli Aspiranti Arbitri
- Articolo 73 – Gli Arbitri Regionali
- Articolo 74 – Gli Arbitri Nazionali di 2^ categoria
- Articolo 75 – Gli Arbitri Nazionali di 1^ categoria
- Articolo 76 – Gli Arbitri Internazionali
- Articolo 77 – Gli Aspiranti Presidenti di Giuria
- Articolo 78 – I Presidenti di Giuria Regionali
- Articolo 79 – I Presidenti di Giuria Nazionali
- Articolo 80 – Gli Arbitri e i Presidenti di Giuria Benemeriti

TITOLO X – GLI INSEGNANTI TECNICI

- Articolo 81 – Norme generali
- Articolo 82 – Gli Allenatori Base
- Articolo 83 – Gli Allenatori
- Articolo 84 – Gli Istruttori
- Articolo 85 – I Maestri
- Articolo 86 – I Maestri Benemeriti

TITOLO XI – GLI ATLETI

- Articolo 87 – Norme Generali
- Articolo 88 – Classi di età
- Articolo 89 – Effetti del tesseramento degli Atleti
- Articolo 90 – Gli Azzurri
- Articolo 91 – Squadre Nazionali

TITOLO XII – I GRADI

- Articolo 92 – Norme generali
- Articolo 93 – Graduatoria dei Kyu
- Articolo 94 – Graduatoria dei Dan per Esami
- Articolo 95 – Graduatoria dei Dan per meriti agonistici
- Articolo 96 – Graduatoria dei Dan per meriti eccezionali

TITOLO XIII – LE MANIFESTAZIONI

- Articolo 97 – Organizzazione
- Articolo 98 – Reclami
- Articolo 99 – Ricorsi
- Articolo 100 – Omologazione
- Articolo 101 – Norma finale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Emanazioni e modifiche

- 1) Il Regolamento Organico Federale è stato emanato dal Consiglio Federale Nazionale in attuazione di quanto previsto nell'Art. 36 dello Statuto Federale ed è stato approvato dalla Giunta Nazionale del CONI.
- 2) Il Regolamento Organico Federale può essere modificato solo con delibera del Consiglio Federale Nazionale. Le eventuali modifiche al Regolamento Organico Federale sono sottoposte all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'Art. 7), comma 5), Lettera l) dello Statuto del CONI e, una volta approvate entreranno in vigore il giorno dopo l'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI mediante pubblicazione sul sito internet federale.

TITOLO II - SOCIETA' SPORTIVE

Articolo 2 - Le Società e le Associazioni Sportive

- 1) Per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche si intendono gli Enti Sportivi Dilettantistici, qualunque sia la forma giuridica dagli stessi adottata in base a quanto previsto nell'Art.6 del D.Lvo n.36/2021 e s.m.i. Gli stessi vengono di seguito convenzionalmente indicati come "Società Sportive" o "Affiliati".

I soggetti di cui al comma 1), che intendano praticare gli Sport controllati dalla FIJLKAM, possono essere affiliati alla Federazione a condizione che le loro domande di affiliazione siano approvate dal Consiglio Federale Nazionale e che:

- a) siano costituiti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
 - b) siano disciplinati da uno Statuto Sociale e da Regolamenti interni ispirati al principio di democrazia -fatto salvo quanto previsto per le Società Sportive di Capitali- e di pari opportunità e conformi alle norme e direttive del CONI ed allo Statuto della FIJLKAM;
 - c) siano retti da un Consiglio Direttivo eletto, con un mandato rinnovabile, la cui durata coincide con il Quadriennio Olimpico, dall'Assemblea dei Soci oppure, per i Gruppi Sportivi Militari e per quelli dei Corpi dello Stato, nominato dalle competenti Autorità;
 - d) non abbiano finalità di lucro, salvo diverse disposizioni di legge in materia;
 - e) abbiano a disposizione un impianto che sia idoneo allo svolgimento delle attività sportive federali, che rispetti le norme igienico-sanitarie ed urbanistiche nonché ogni altra legge vigente e sia posto alla distanza stradale di almeno 400 metri da quello della Società Sportiva più vicina affiliata per lo stesso Settore e con punteggio federale acquisito annualmente negli ultimi due anni. Casi eccezionali possono essere autorizzati dal Consiglio Federale Nazionale;
 - f) si avvalgano dell'opera di un Insegnante Tecnico qualificato dalla Federazione e inquadrato nelle categorie Allenatori, Istruttori, Maestri e Maestri Benemeriti;
 - g) versino la prescritta quota di prima affiliazione.
- 2) Gli Enti Sportivi dilettantistici di cui al comma 1) del presente Articolo sono soggetti al riconoscimento ai fini sportivi sulla base delle vigenti disposizioni. Lo Statuto Sociale e le eventuali modifiche devono essere sottoposti all'approvazione dell'Organo che procede al riconoscimento.
 - 3) I Gruppi Sportivi Militari e quelli dei Corpi dello Stato, firmatari di apposite Convenzioni con il CONI rappresentati nel Comitato Sportivo Militare, per il riconoscimento ai fini sportivi non devono avere scopo di lucro e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del CONI, anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle Società Sportive e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche; i componenti degli Organi Direttivi, anche se designati dalle competenti Autorità, devono essere tesserati alla FIJLKAM. I Gruppi Sportivi sono anch'essi di seguito indicati con la denominazione comune di "Società Sportiva" o "Affiliato".
 - 4) È istituito presso la Segreteria Federale l'Albo delle Società Sportive della FIJLKAM dove vengono iscritte le Società Sportive riconosciute ai fini sportivi con l'indicazione della data di riconoscimento e del numero codice.

- 5) Le Società Sportive devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione e dei tesseramenti nei modi e nei termini stabiliti dal presente Regolamento. Sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delibera il Consiglio Federale Nazionale.
- 6) Le domande di affiliazione e di tesseramento possono essere presentate nel corso di tutto l'anno solare. Le domande di riaffiliazione devono essere presentate dal 1° settembre al 15 gennaio; quelle presentate dal 16 gennaio al 30 giugno sono soggette ad una soprattassa pari al 50% della quota di riaffiliazione.
- Le domande di riaffiliazione presentate oltre il 30 giugno sono considerate “nuove affiliazioni”.
- 7) La domanda di affiliazione deve essere diretta al Consiglio Federale Nazionale, tramite il Comitato Regionale competente, che deve esprimere il proprio motivato parere, e deve essere redatta su appositi Modelli da richiedersi al Comitato Regionale stesso.
- La domanda deve essere sottoscritta dal legale Rappresentante e deve essere corredata dei seguenti documenti:
- a) Atto Costitutivo e Statuto Sociale;
 - b) Certificato di attribuzione del Codice Fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
 - c) elenco dei Dirigenti in carica con la specificazione dei singoli incarichi ricoperti, nonché copia del verbale dell'Assemblea che ha proceduto all'elezione dei medesimi;
 - d) elenco nominativo dei Soci;
 - e) dichiarazione, datata, timbrata e sottoscritta dal Presidente della Società Sportiva, attestante che l'impianto utilizzato per gli allenamenti è fornito di attrezzature adeguate, è idoneo alla pratica della disciplina per la quale si chiede l'affiliazione ed è conforme a quanto stabilito dalle attuali disposizioni di legge in materia.
- 8) Ogni anno, entro il termine previsto nel precedente comma 6), le Società e le Associazioni Sportive già affiliate devono presentare alla Segreteria Federale, inviandone contestualmente copia al Comitato Regionale, domanda di riaffiliazione, secondo le procedure previste, corredata dei documenti indicati al precedente comma 7), sub Lettere c) e d).

Articolo 3 - Adempimenti

- 1) Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente:
- a) Ogni modifica alla denominazione sociale o allo Statuto Sociale deve essere comunicata entro 30 giorni dalla delibera alla Federazione per l'approvazione, unitamente al nuovo testo dello Statuto Sociale e al verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci che ha approvato la modifica.
 - b) Devono essere comunicate entro 30 giorni alla Federazione tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto inviato con la domanda di affiliazione o riaffiliazione.
 - c) Copia della convocazione dell'Assemblea dei Soci elettiva deve essere inviata al Comitato Regionale competente per l'eventuale designazione di un osservatore.
 - d) Copia del verbale dell'Assemblea dei Soci che elegge il Consiglio Direttivo deve essere depositata presso la Federazione entro trenta giorni dallo svolgimento.

Articolo 4 - Diritti e doveri delle Società Sportive

- 1) Le Società Sportive hanno diritto:
- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività sportiva secondo i programmi e le norme federali;
 - c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla FIJLKAM e dal CONI.
- 2) Le Società Sportive sono tenute a:
- a) osservare ed a fare osservare ai propri Soci lo Statuto ed i Regolamenti della FIJLKAM, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi;
 - b) adempiere agli obblighi di carattere economico;
 - c) mettere a disposizione della Federazione e dei Comitati Regionali gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati per far parte delle Rappresentative Nazionali o Regionali;

- d) denunciare al Procuratore Federale le infrazioni alle norme federali di cui vengano a conoscenza diretta;
 - e) vigilare che i propri associati osservino, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo Sport e quelle relative alla pratica di metodi dopanti e all'uso di sostanze proibite;
 - f) tesserare tutti i propri Dirigenti e Atleti, questi ultimi almeno nel numero minimo eventualmente fissato dal Consiglio Federale Nazionale, dopo averli sottoposti alla visita di idoneità fisica prevista nelle norme sanitarie in vigore;
 - g) curare l'immediata esecuzione dei provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi competenti nei confronti dei propri associati;
 - h) favorire le operazioni di ispezione e di controllo disposte dalla Federazione;
 - i) assicurare ai propri Associati la più ampia assistenza tecnica e morale;
 - j) far seguire in gara i propri Atleti da un Insegnante Tecnico qualificato;
 - k) corrispondere con gli Organi Federali Centrali e con gli Uffici della Federazione esclusivamente tramite il Comitato Regionale competente;
 - l) dotarsi di Posta Elettronica Certificata.
- 3) Le Società Sportive sono soggette all'ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello Sport.

Articolo 5 - Cessazione

- 1) Le Società Sportive affiliate cessano di far parte della Federazione per:
 - a) recesso;
 - b) scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci;
 - c) mancato rinnovo dell'affiliazione;
 - d) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale Nazionale per la perdita di uno dei requisiti previsti nel comma 1) dell'Art. 2 del presente Regolamento;
 - e) sanzione disciplinare determinata da infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi Federali di Giustizia Sportiva e dagli stessi irrogata.
- 2) In caso di cessazione delle Società Sportive affiliate, le stesse devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIJLKAM ed agli altri Affiliati o Tesserati. La cessazione di appartenenza alla FIJLKAM comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
- 3) In caso di revoca o diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'Art. 7, comma 5), Lettera n) dello Statuto del CONI, che si pronuncerà previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

Articolo 6 – Fusione e Incorporazione

- 1) La fusione di due o più Società Sportive affiliate dà origine ad un nuovo soggetto che potrà assumere la denominazione di uno qualsiasi dei precedenti affiliati ovvero una nuova denominazione.
- 2) Il nuovo soggetto si darà un proprio Statuto e nuovi Organi sociali.
- 3) Nel caso di incorporazione di una o più Società Sportive affiliate all'interno di un altro soggetto affiliato, quest'ultimo può mantenere il proprio Statuto sociale.
- 4) La fusione e l'incorporazione sono ammesse solo tra affiliati con sede nella stessa provincia, salvo deroga del Consiglio Federale Nazionale che può essere concessa solo quando congiuntamente:
 - a) tutti gli affiliati abbiano sede in province contigue della medesima regione;
 - b) sussistano validi motivi di natura tecnico sportiva e geografica.
- 5) Le richieste di fusioni e incorporazioni devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Federale Nazionale.
- 6) La richiesta alla FIJLKAM va accompagnata con l'invio di copia autentica dei verbali delle assemblee delle Società Sportive che hanno deliberato la fusione o l'incorporazione, e, nel caso di fusione, anche con la richiesta di prima affiliazione completa della documentazione prevista all'art. 2 nel caso in cui la nuova Società Sportiva non vi abbia già precedentemente provveduto.

- 7) Le Società Sportive che si fondono o si incorporano devono essere affiliate nella stagione in corso.
- 8) La domanda riguardante la fusione o l'incorporazione può essere respinta. In tal caso il diniego deve essere motivato; avverso tale decisione è ammesso ricorso al Tribunale Federale nel termine di 30 giorni dalla sua comunicazione, a pena inammissibilità.
- 9) Al soggetto sorto dalla fusione è riconosciuta l'anzianità federale più elevata fra i soggetti che hanno concorso, nonché tutti i diritti ed i doveri che facevano capo ai soggetti interessati alla fusione.
- 10) In caso di incorporazione il soggetto incorporante mantiene l'anzianità federale e assume tutti i diritti doveri facenti capo ai soggetti interessati alla incorporazione.

Articolo 7 – Scissione

- 1) La scissione consiste nello scorporo di un settore di attività federale da una Società Sportiva originaria già affiliata, che forma una nuova Società Sportiva autonoma.
- 2) La scissione può essere propedeutica all'incorporazione del settore scorporato, che abbia formato una nuova società sportiva autonoma, da parte di altra Società Sportiva in base a quanto disposto nel precedente Art.6.
- 3) La scissione è possibile solo nel caso in cui la Società Sportiva originaria sia attiva/affiliata almeno in due settori federali.
- 4) La Società Sportiva che nasce dalla scissione deve avere sede nella medesima provincia di appartenenza della Società Sportiva originaria, salvo deroga del Consiglio Federale Nazionale che può essere concessa solo quando congiuntamente:
 - a) gli affiliati abbiano sede in province contigue della medesima regione;
 - b) sussistano validi motivi di natura tecnico sportiva e geografica.
- 5) Le richieste di scissione devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Federale Nazionale.
- 6) Delle Società Sportive risultanti dalla scissione soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. La decisione concordata circa l'anzianità di affiliazione deve obbligatoriamente risultare dal verbale di cui al successivo comma 7.
- 7) La richiesta alla FIJLKAM va accompagnata con l'invio di copia autentica dei verbali delle assemblee delle Società Sportive che hanno deliberato la scissione. Il verbale, oltre alla delibera di scorporazione del settore, deve obbligatoriamente contenere la decisione circa il mantenimento dell'anzianità sportiva e la liberatoria rispetto ad eventuali obbligazioni e pendenze esistenti a carico del settore che si scorpora, o dei suoi componenti, nei confronti della Società Sportiva originaria.
- 8) La domanda riguardante la scissione può essere respinta. In tal caso il diniego deve essere motivato; avverso tale decisione è ammesso ricorso al Tribunale Federale nel termine di 30 giorni dalla sua comunicazione, a pena inammissibilità.
- 9) Nel caso in cui la scissione sia propedeutica o contestuale ad incorporazione da parte di altra Società Sportiva, si applica, in quanto compatibile, il precedente Art. 6.
- 10) Gli Atleti tesserati, nel settore interessato all'operazione di scissione, vengono tesserati per la nuova Società Sportiva nata dalla scissione o per la Società Sportiva incorporante, salvo la possibilità di presentare una richiesta di svincolo entro i 15 giorni successivi alla data della delibera federale.

TITOLO III - I TESSERATI

Articolo 8 - I Tesserati

- 1) Le Persone fisiche che possono far parte della FIJLKAM sono:
 - a) gli Atleti;
 - b) gli Insegnati Tecnici;
 - c) gli Ufficiali di Gara;

- d) i Dirigenti Sociali;
 - e) i Soci delle Società Sportive;
 - f) i Dirigenti Federali (centrali e territoriali);
 - g) gli Onorari ed i Benemeriti.
- 2) Il tesseramento delle Persone di cui alle Lettere a), d) ed e) è valido dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Società Sportiva di appartenenza; il tesseramento delle Persone di cui alla Lettera f) è valido dal momento dell'elezione o della nomina; il tesseramento delle Persone di cui alle Lettere b) e c) è valido dall'atto dell'iscrizione nei relativi Ruoli Federali; il tesseramento delle Persone di cui alla Lettera g) è valido rispettivamente dall'atto della proclamazione o della nomina.
- La validità del tesseramento scade il 31 dicembre dell'anno in corso, ad eccezione di quello degli Onorari e dei Benemeriti, che ha carattere permanente.
- 3) Il tesseramento è valido per l'intero anno solare.
- 4) Il tesseramento cessa:
- a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - b) per radiazione irrogata dai competenti Organi Federali;
 - c) nei casi previsti nell'Art. 5 comma 1) del presente Regolamento

Articolo 9 - Diritti e doveri dei Tesserati

- 1) I Tesserati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate;
 - b) indossare la divisa federale, osservando le disposizioni emanate dalla FIJLKAM in materia;
 - c) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali centrali o territoriali, elettive o di nomina;
 - d) partecipare alle Assemblee se sono stati eletti Presidenti Sociali o Rappresentanti degli Atleti o Rappresentanti dei Tecnici.
- 2) Agli Atleti ed ai Tecnici, maggiorenni e regolarmente tesserati per una Società Sportiva, è riconosciuto l'elettorato attivo.
- 3) Agli Atleti ed ai Tecnici, maggiorenni e regolarmente tesserati per una Società Sportiva, è riconosciuto l'elettorato passivo con i requisiti di eleggibilità previsti nell'Art. 14 dello Statuto Federale.
- 4) I Tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà, correttezza e disciplina lo Statuto, il Regolamento Organico, il Regolamento di Giustizia, le Norme Sportive Antidoping ed i Regolamenti Tecnici, nonché il Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI, il Codice Etico della FIJLKAM ed ogni altro Regolamento o disposizione emanata dagli Organi Federali.
- 5) Gli Atleti e i Tecnici selezionati a far parte delle Rappresentative Nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
- 6) Le Atlete in maternità possono sospendere l'attività dal secondo mese di gravidanza e fino a sei mesi dopo il parto, conservando in questo periodo il tesseramento e le eventuali borse di studio, nonché la salvaguardia del merito sportivo acquisito.
- 7) È fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri programmati nell'ambito federale o internazionale.
- 8) I Tesserati sono tenuti a denunciare al Procuratore Federale le infrazioni alle norme federali di cui siano venuti a conoscenza diretta.
- 9) Per ricoprire cariche o incarichi federali bisogna essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura ed in possesso dei requisiti di cui all'art.14, comma 1, lett. a), b) e c), comma 3 e comma 4 dello Statuto.

Articolo 10 - I Dirigenti

1) Fanno parte della Federazione in qualità di Dirigenti:

- a) i Dirigenti Federali centrali;
- b) i Dirigenti Federali territoriali;
- c) i Dirigenti Sociali.

Dirigenti Federali centrali sono gli eletti dall'Assemblea Nazionale e i nominati ad una carica federale nazionale.

Dirigenti Federali territoriali sono gli eletti dalle Assemblee Regionali e i nominati ad una carica federale regionale o provinciale.

Dirigenti Sociali sono gli eletti dalle Assemblee Sociali e i nominati ad una carica sociale.

- 2) La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di eleggibilità previsti nell'Art.14 dello Statuto Federale comporta la immediata decadenza dalla carica ricoperta.
- 3) I Dirigenti Federali centrali e territoriali fanno parte della Federazione dal momento dell'elezione o della nomina.
- 4) I Dirigenti Sociali fanno parte della Federazione dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della loro Società Sportiva.

Articolo 11 - Medaglia d'Onore al Merito Sportivo

- 1) La “Medaglia d'Onore al Merito Sportivo” è istituita allo scopo di premiare con un'attestazione onorifica le Società Sportive e le Persone che, con rettitudine morale e con disinteressato impegno, abbiano notevolmente contribuito alla diffusione delle discipline sportive della FIJLKAM.
- 2) Il Consiglio Federale Nazionale, su proposta del Presidente della Federazione, può conferire, le “Medaglie d'Onore al Merito Sportivo” alle Società Sportive e alle Persone che abbiano acquisito eccezionali benemeritenze, che siano in costanza di tesseramento e purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art.14, comma 1, lett. a), b) e c), comma 3 e comma 4 dello Statuto.
- 3) Le “Medaglie d'Onore al Merito Sportivo” sono accompagnate da un Diploma e, per le Persone, da una tessera speciale e da un distintivo.
- 4) La Medaglia d'Onore al Merito Sportivo può essere conferita una sola volta alla stessa Società Sportiva o Persona.

Articolo 12 - Athlon d'Oro

- 1) L'Athlon d'Oro è istituito allo scopo di premiare con una attestazione onorifica gli Insegnanti Tecnici Maestri o Maestri Benemeriti (e con il grado di almeno 6° Dan per i Tesserati di Judo, Karate, Aikido e Ju Jitsu) che abbiano notevolmente contribuito alla diffusione delle discipline sportive della FIJLKAM ed abbiano conseguito con i loro Atleti risultati di livello internazionale, che siano in costanza di tesseramento e purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art.14, comma 1, lett. a), b) e c), comma 3 e comma 4 dello Statuto.
- 2) L'Athlon d'Oro è conferito dal Consiglio Federale Nazionale, su proposta del Presidente della Federazione.
- 3) L'Athlon d'Oro è accompagnato da un diploma, da una tessera speciale e da un distintivo.
- 4) L'Athlon d'Oro costituisce titolo preferenziale in tutti i concorsi e le graduatorie di merito.
- 5) L'Athlon d'Oro può essere conferito una sola volta allo stesso Insegnante Tecnico.

TITOLO IV - LE ASSEMBLEE

Articolo 13 - Norme generali

- 1) La costituzione, il funzionamento ed i compiti delle Assemblee Nazionali e Regionali, ordinarie e straordinarie, sono regolate dallo Statuto Federale.

Articolo 14 – L'Assemblea Nazionale

- 1) L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato agli aventi diritto, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), almeno 60 giorni prima della data fissata.
- 2) Almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva deve essere pubblicato l'elenco delle Società Sportive aventi diritto di voto, con il numero dei voti attribuiti e la data, l'ora, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea indetta dal Consiglio Federale Nazionale.
- 3) Nelle Assemblee Nazionali straordinarie, che si svolgono nell'arco dello stesso quadriennio olimpico, le Società Sportive conservano lo stesso numero di voti di quella elettiva, purché abbiano mantenuto continuità di riaffiliazione.
L'elenco degli aventi diritto al voto sarà integrato con le Società Sportive che abbiano nel frattempo acquisito il diritto al voto di base secondo quanto previsto nell'Art. 6 comma 1) dello Statuto Federale.
- 4) Secondo quanto previsto dallo Statuto Federale all'Art. 6 – Voti, nelle Assemblee hanno diritto al Voto di Base gli Affiliati del Judo, della Lotta, del Karate e del Ju Jitsu che risultano iscritte al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, nel medesimo periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai Programmi Federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della Federazione. La FIJLKAM, ai fini della definizione del carattere di continuità dell'attività svolta per il riconoscimento del diritto di voto, identifica le seguenti attività sportive:
 - a) l'attività agonistica nazionale individuale dei Campionati Italiani di Classe e Assoluti di Judo, Lotta e Karate, riportando almeno 1 punto nella Classifica Generale delle Società Sportive;
 - b) l'attività agonistica individuale dei Campionati Italiani di Kata di Judo, dei Campionati Italiani Under 21 di Karate, dei Campionati Nazionali Universitari di Judo, Lotta e Karate, dei Campionati Italiani Master di Judo, Lotta e Karate, del Campionato Italiano di Ju Jitsu, delle Fasi Regionali di Qualificazione ai Campionati Italiani, dei Campionati Regionali di Classe e Assoluti di Judo Lotta e Karate, dell'attività del Gran Premio Giovanissimi (Preagonisti: Bambini/Fanciulli/Ragazzi), riportando complessivamente nel corso di ciascuna stagione sportiva almeno 10 presenze di Atleti e secondo quanto previsto nel successivo Comma 5);
 - c) l'attività sportiva a carattere scolastico svolta all'interno delle Scuole riconosciuta dalla Federazione secondo quanto previsto nel successivo Comma 6);
 - d) l'attività agonistica a livello nazionale ed internazionale degli Atleti con Disabilità secondo quanto previsto nel successivo Comma 7).
- 5) Per attività agonistica individuale s'intende la partecipazione agli eventi di cui al precedente comma nel complesso dell'articolazione delle Fasi (Regionali, Interregionali, Nazionali), delle Classi d'Età, delle Categorie di Peso, delle Specialità e dei Regolamenti Tecnici in essi previsti. I Programmi delle Attività Agonistiche Federali di ogni singola disciplina, che ne contengono disposizioni, criteri relativi alle modalità di svolgimento e dettagli tecnico-organizzativi, vengono approvati annualmente con deliberazione dei rispettivi Consigli di Settore.
- 6) Per attività sportiva a carattere scolastico si intende l'insieme degli eventi inseriti nell' Elenco delle Attività Didattiche e dei Progetti svolti nella Scuola secondo le disposizioni ed i criteri relativi alle loro modalità di svolgimento disciplinate da apposito Regolamento approvato annualmente con deliberazione del Consiglio Federale Nazionale.
- 7) Per attività dei Disabili s'intende la partecipazione all'insieme degli eventi agonistici (Nazionali ed Internazionali) secondo le disposizioni ed i criteri relativi alle loro modalità di svolgimento disciplinate, attraverso apposito Regolamento approvato annualmente con deliberazione del Consiglio Federale Nazionale.

Articolo 15 - Ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti e l'esclusione delle candidature

- 1) Ai sensi dell'art. 16 comma 8 dello Statuto, avverso la tabella voti e l'esclusione delle candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul Sito Internet Federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo 16 - Commissione Verifica Poteri

- 1) La Commissione Verifica Poteri, organo permanente dell'Assemblea, è nominata ai sensi dell'Art. 16, comma 13), dello Statuto Federale.
- 2) La Commissione è composta di un Presidente e di un numero variabile da 2 a 8 membri.
- 3) La Commissione dura in carica fino all'esaurimento delle funzioni demandatele.
- 4) Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri i candidati alle cariche federali.
- 5) I compiti della Commissione sono:
 - a) controllare l'identità dei rappresentanti delle Società Sportive, presenti di persona o per delega;
 - b) accertare la validità delle deleghe;
 - c) controllare l'identità dei rappresentanti degli Atleti o degli Insegnanti Tecnici;
 - d) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o, più genericamente, sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.Le decisioni, adottate a maggioranza, sono definitive.
- 6) Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale dal quale devono risultare:
 - a) il numero delle Società Sportive rappresentate in Assemblea con il numero dei voti loro spettanti per le votazioni generali e per quelle di Settore;
 - b) il numero dei Rappresentanti degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici con il numero dei voti loro spettanti per le votazioni generali e per quelle di Settore.
- 7) Nelle Assemblee Nazionali elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.
- 8) Nelle Assemblee Regionali è consentito che i Componenti della Commissione Verifica Poteri siano gli stessi della Commissione Scrutinio.

Articolo 17 - Commissione Scrutinio

- 1) La Commissione Scrutinio, Organo permanente dell'Assemblea, è nominata ai sensi dell'Art. 16 comma 13), dello Statuto Federale.
- 2) La Commissione è composta di un Presidente e di un numero variabile da 2 a 8 membri.
- 3) La Commissione dura in carica fino all'esaurimento delle funzioni demandatele.
- 4) Non possono far parte della Commissione Scrutinio i candidati alle cariche federali ed i componenti della Commissione Verifica Poteri.
- 5) I compiti della Commissione sono:
 - a) provvedere allo scrutinio nelle votazioni;
 - b) redigere un verbale dal quale devono risultare i voti attribuiti a ciascun candidato.
- 6) Nelle Assemblee Regionali è consentito che i Componenti della Commissione Scrutinio siano gli stessi della Commissione Verifica Poteri.

Articolo 18 - Formazione degli Elenchi dei Candidati e Pubblicità

- 1) Coloro che intendono concorrere alle cariche federali devono porre la propria formale candidatura nei termini di cui all'Art. 14, comma 9), dello Statuto Federale.
- 2) Scaduti i termini prescritti, il Segretario Generale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico.

- 3) Il Segretario Generale provvede a rendere pubbliche le liste predette mediante pubblicazione sul Sito Internet Federale.
- 4) Analoghe procedure devono essere eseguite a cura dei Comitati Regionali nei casi di elezioni a cariche territoriali.
- 5) Copie degli elenchi devono essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione. L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche federali è verificata dalla Segreteria Federale. Avverso le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità, entro 7 giorni dalla pubblicazione nel Sito Internet Federale, secondo modalità e procedure previste nel Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo 19 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea Nazionale

- 1) All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea Nazionale in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri esamina la validità delle deleghe di tutti i Rappresentanti presenti fino a quel momento ed accerta se si sia costituita la maggioranza prevista nell'Art. 16 dello Statuto Federale.
- 2) In caso affermativo, passa a redigere il verbale di cui all'Art. 16 del presente Regolamento Organico Federale; in caso negativo attende che si presentino tutti i Rappresentanti all'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione.
- 3) Il Presidente Federale, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, procede all'apertura dell'Assemblea Nazionale. Successivamente, invita l'Assemblea Nazionale ad eleggersi un Presidente ed un Vicepresidente che assumono subito i relativi poteri. In caso di assenza del Presidente della Federazione, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente Vicario. Segretario dell'Assemblea Nazionale è il Segretario Generale della Federazione.
- 4) Il Presidente dell'Assemblea Nazionale:
 - a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
 - b) ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea Nazionale. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea Nazionale anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
 - c) regola l'ordine e la durata degli interventi, con l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti posti all'Ordine del Giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
 - d) determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dall'Art. 16 dello Statuto Federale;
 - e) comunica i risultati delle votazioni e proclama le cariche elettive a seguito di verbale della Commissione Scrutinio;
 - f) dichiara chiusa l'Assemblea Nazionale esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
 - g) controlla e convalida la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea Nazionale e di tutti gli atti ad esso relativi, firmandoli unitamente al Segretario dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 20 - Verbale dell'Assemblea Nazionale

- 1) Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario Generale, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
- 2) Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Generale, è redatto, entro 10 giorni, in duplice copia, una delle quali conservata presso la Segreteria Federale e l'altra trasmessa alla Segreteria Generale del CONI.
- 3) Ciascun partecipante avente diritto di voto all'Assemblea Nazionale ed ogni Rappresentante di Società Sportiva ha facoltà di prendere visione della copia del verbale presso la Segreteria Federale.

Articolo 21 - Ricorso avverso la validità dell'Assemblea Nazionale

- 1) Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI ed ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto Federale ed ai Regolamenti della Federazione possono essere annullate dal Tribunale Federale su ricorso di Organi della Federazione, del Procuratore Federale e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto ed immediato dalle relative deliberazioni.
- 2) Al procedimento si applica il Regolamento di Giustizia Sportiva.

TITOLO V - ORGANI FEDERALI DIRETTIVI CENTRALI

SEZIONE I – Definizione

Articolo 22 – Definizione, costituzione e competenze

- 1) Sono Organi Federali Direttivi Centrali:
 - il Presidente della Federazione;
 - il Consiglio Federale Nazionale;
 - i Presidenti dei Consigli di Settore;
 - il Consiglio di Presidenza;
 - i Consigli di Settore.
- 2) Il Presidente della Federazione, il Consiglio Federale Nazionale, i Presidenti dei Consigli di Settore, il Consiglio di Presidenza ed i Consigli di Settore sono disciplinati rispettivamente dagli artt.17,18,19,20 e 21 dello Statuto Federale che ne prevedono la costituzione, le prerogative, le competenze e le attribuzioni.
- 3) Il funzionamento degli Organi di cui al punto 1, oltre a quanto stabilito dalle disposizioni statutarie, è disciplinato dagli articoli seguenti del presente Regolamento.

SEZIONE II - Norme di funzionamento degli Organi Direttivi Centrali

Capo I - Norme di funzionamento del Consiglio Federale Nazionale

Articolo 23 – Convocazione delle riunioni

- 1) Le riunioni del Consiglio Federale Nazionale sono convocate dal Presidente Federale, che ne stabilisce la data, l'ora e la sede, mediante avviso scritto da trasmettere, attraverso qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (ivi inclusa la trasmissione via mail all'indirizzo di posta elettronica indicata dall'interessato, al momento dell'accettazione della carica), ai componenti del Consiglio Federale Nazionale ed a coloro che hanno diritto di partecipare o assistere alla riunione.
- 2) Il Consiglio Federale Nazionale è convocato, almeno 4 volte l'anno, dal Presidente Federale in seduta ordinaria, oppure, su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria. In questo caso il Presidente Federale è tenuto a porre in discussione l'ordine del giorno che deve essere allegato — a pena di nullità — alla richiesta di convocazione.

Articolo 24 – Ordine del Giorno

- 1) L'Ordine del Giorno delle riunioni è predisposto dal Presidente Federale, tenuto conto anche delle proposte di delibera pervenute dal Segretario Generale.
- 2) L'Ordine del Giorno è contenuto nell'avviso di convocazione della riunione di cui al precedente art.23.
- 3) Le proposte di delibera predisposte dalla Segreteria Federale e la documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine del Giorno devono essere messi a disposizione dei componenti del Consiglio Federale Nazionale, in tempo congruo rispetto alla data della riunione.

Articolo 25 – Validità, deliberazioni e votazioni

- 1) Per la validità delle riunioni del Consiglio Federale Nazionale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente Federale.
- 2) Il Presidente Federale presiede le riunioni del Consiglio Federale Nazionale, ponendo in discussione gli argomenti secondo l'Ordine del Giorno, salvo inversione deliberata dalla maggioranza dei componenti presenti, dando la parola a chi vuole intervenire, stabilendo, se necessario, un tempo limite per i singoli interventi, indicando la votazione sulle singole deliberazioni.
- 3) Nel corso delle riunioni del Consiglio Federale Nazionale, le proposte di delibera sono illustrate dal Segretario Generale, il quale può farsi assistere dal Responsabile dell'Area o del Settore Federale interessato.
- 4) Le deliberazioni sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
- 5) Le votazioni, di norma, avvengono per appello nominale, salvo quando, per le nomine o per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre, e il Consiglio Federale Nazionale approvi a maggioranza semplice dei presenti, l'adozione del voto segreto.

Articolo 26 – Verbale delle riunioni del Consiglio Federale Nazionale

- 1) Il verbale deve essere approvato dal Consiglio Federale Nazionale di norma in occasione della riunione successiva e l'originale, sottoscritto dal Presidente Federale e dal Segretario Generale, inserito nell'apposita raccolta ufficiale.
- 2) In sede di approvazione i componenti del Consiglio Federale Nazionale hanno la facoltà di far rettificare proprie dichiarazioni, rese in sede di riunione.

Articolo 27 – Deliberazioni del Consiglio Federale Nazionale

- 1) Le delibere assunte dal Consiglio Federale Nazionale sono immediatamente esecutive e devono essere, a pena di nullità, sottoscritte dal Presidente Federale e dal Segretario Generale, numerate in modo progressivo e raccolte in apposito registro ufficiale.

Capo II - Norme di funzionamento dei Consigli di Settore

Articolo 28 – Convocazione delle riunioni dei Consigli di Settore

- 1) Le riunioni del Consiglio di Settore sono convocate dal Presidente del Consiglio di Settore, che ne stabilisce la data, l'ora e la sede, d'intesa con il Presidente della Federazione, mediante avviso scritto da trasmettere, attraverso qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (ivi inclusa la trasmissione via mail all'indirizzo di posta elettronica indicata dall'interessato, al momento dell'accettazione della carica), ai componenti del Consiglio di Settore e a coloro che hanno diritto di partecipare o assistere alla riunione.
- 2) Il Consiglio di Settore è convocato dal Presidente del Consiglio di Settore, d'intesa con il Presidente della Federazione, salvo i casi statutariamente previsti, almeno 4 volte l'anno. Il Presidente del Consiglio di Settore è tenuto, altresì, a convocare il Consiglio di Settore quando richiesto dalla maggioranza dei suoi componenti. In questo caso è tenuto a porre in discussione l'ordine del giorno che deve essere allegato — a pena di nullità — alla richiesta di convocazione.

Articolo 29 – Ordine del Giorno

- 1) L'Ordine del Giorno delle riunioni è predisposto dal Presidente del Consiglio di Settore, tenuto conto anche delle proposte di delibera pervenute dal Presidente Federale e dal Segretario Generale.
- 2) L'Ordine del Giorno è allegato all'avviso di convocazione della riunione di cui al precedente art.28.

- 3) Le proposte di delibera predisposte dalla Segreteria Federale e la documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine del Giorno devono essere messi a disposizione dei componenti del Consiglio di Settore, in tempo congruo rispetto alla data della riunione.

Articolo 30 – Validità, deliberazioni e votazioni

- 1) Per la validità delle riunioni del Consiglio di Settore è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, compresi il Presidente Federale ed il Presidente del Consiglio di Settore.
- 2) Il Presidente del Consiglio di Settore presiede le riunioni del Consiglio di Settore, ponendo in discussione gli argomenti secondo l'Ordine del Giorno, salvo inversione deliberata dalla maggioranza dei componenti presenti, dando la parola a chi vuole intervenire, stabilendo, se necessario, un tempo limite per i singoli interventi, indicando la votazione sulle singole deliberazioni.
- 3) Nel corso delle riunioni del Consiglio di Settore, le proposte di delibera sono illustrate dal Segretario Generale il quale può farsi assistere dal Responsabile dell'Area o del Settore Federale interessato.
- 4) Le deliberazioni sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
- 5) Le votazioni avvengono per appello nominale, salvo quando, per le nomine o per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre, e il Consiglio di Settore approvi a maggioranza semplice dei presenti, l'adozione del voto segreto.

Articolo 31 – Verbale delle riunioni del Consiglio di Settore

- 1) Il verbale deve essere approvato dal Consiglio di Settore di norma in occasione della riunione successiva e l'originale, sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Settore, dal Presidente Federale e dal Segretario Generale, inserito nell'apposita raccolta ufficiale.
- 2) In sede di approvazione i componenti del Consiglio di Settore hanno la facoltà di far rettificare proprie dichiarazioni, rese in sede di riunione.

Articolo 32 – Deliberazioni del Consiglio di Settore

- 1) Le delibere assunte dal Consiglio di Settore, sono immediatamente esecutive e devono essere, a pena di nullità, sottoscritte dal Presidente Federale, dal Presidente del Consiglio di Settore e dal Segretario Generale.
Le stesse dovranno essere numerate in modo progressivo e raccolte in apposito registro ufficiale.

Capo III - Norme di funzionamento del Consiglio di Presidenza

Articolo 33 – Convocazione delle riunioni

- 1) Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono convocate dal Presidente Federale, che ne stabilisce la data, l'ora e la sede, mediante avviso scritto da trasmettere, attraverso qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (ivi inclusa la trasmissione via mail all'indirizzo di posta elettronica indicata dall'interessato, al momento dell'accettazione della carica), ai componenti e a coloro che hanno diritto di partecipare o assistere alla riunione.

Articolo 34 – Ordine del Giorno

- 1) L'Ordine del Giorno delle riunioni è predisposto dal Presidente Federale.
- 2) L'Ordine del Giorno è allegato all'avviso di convocazione della riunione di cui al precedente art.33.
- 3) La documentazione relativa agli argomenti posti all'Ordine del Giorno deve essere messa a disposizione dei componenti in tempo congruo.

Articolo 35 – Validità, deliberazioni e votazioni

- 1) Per la validità delle riunioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente Federale.
- 2) Il Consiglio di Presidenza svolge funzioni consultive e propositive sia verso il Consiglio Federale Nazionale sia verso i singoli Consigli di Settore.
- 3) Il Consiglio di Presidenza esercita, altresì, i poteri delegati dal Consiglio Federale Nazionale con le limitazioni specifiche nelle singole deliberazioni di affidamento della delega e con obbligo di portare a conoscenza del Consiglio medesimo le decisioni adottate, nei casi e con le modalità fissati da quest'ultimo.
- 4) Il Presidente Federale presiede le riunioni, ponendo in discussione gli argomenti secondo l'Ordine del Giorno, indicando la votazione sulle singole deliberazioni.
- 5) Le deliberazioni sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

Articolo 36 – Verbale delle riunioni del Consiglio di Presidenza

- 1) Il verbale deve essere approvato di norma in occasione della riunione successiva e l'originale, sottoscritto dal Presidente Federale e dal Segretario Generale, inserito nell'apposita raccolta ufficiale.
- 2) In sede di approvazione i componenti del Consiglio di Presidenza hanno la facoltà di far rettificare proprie dichiarazioni, rese in sede di riunione.

Articolo 37 – Deliberazioni del Consiglio di Presidenza

- 1) Le eventuali delibere assunte dal Consiglio di Presidenza nelle materie oggetto di specifica delega da parte del Consiglio Federale Nazionale, ai sensi dell'art.21 comma 4 dello Statuto, devono essere, a pena di nullità, sottoscritte dal Presidente Federale e dal Segretario Generale, numerate in modo progressivo e raccolte in apposito registro ufficiale.

Capo IV — Disposizioni comuni

Articolo 38 – Disposizioni Comuni

- 1) Tutte le comunicazioni all'esterno che esprimono l'esercizio dei poteri di rappresentanza legale sono riservati al Presidente Federale, salvo espressa delega conferita con delibera dell'organo competente o salvo procura rilasciata dallo stesso Presidente Federale. Il Segretario Generale è competente per le comunicazioni all'esterno che abbiano attinenza con l'esplicazione dei propri compiti istituzionali.
- 2) Se necessario tutte le riunioni possono essere svolte in modalità telematica, garantendo l'effettiva partecipazione e la possibilità di intervento degli aventi diritto, purché nel rispetto delle disposizioni vigenti.

TITOLO VI - STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA FEDERALE NAZIONALE

Articolo 39 - Norme generali

- 1) La struttura Tecnico-Organizzativa Federale Nazionale comprende:
 - a) la Scuola Nazionale Federale;
 - b) la Commissione Nazionale Aikido;
 - c) la Commissione Nazionale Ju Jitsu;
 - d) la Commissione Nazionale Sumo;
 - e) la Commissione Nazionale Disabili;

- f) la Commissione Nazionale Difesa Personale FIJLKAM;
 - g) la Commissione Nazionale Arti Marziali e Wellness;
 - h) la Commissione Nazionale Azzurri;
 - i) la Commissione Medica Federale;
 - j) la Commissione Federale Atleti;
 - k) la Commissione Federale Tecnici
 - l) la Commissione Nazionale Marketing e Comunicazione;
 - m) la Commissione Nazionale Brazilian Jiu Jitsu;
 - n) la Commissione Nazionale Grappling;
 - o) la Commissione Nazionale Pancrazio/Pankration Athlima;
- 2) Tutti gli incarichi previsti nella struttura Tecnico-Organizzativa Federale sono deliberati dal Consiglio Federale Nazionale o dai rispettivi Consigli di Settore, su proposta del Presidente della Federazione, ed hanno una durata biennale, salvo decadenza del Consiglio Federale Nazionale o dei Consigli di Settore, dimissioni o revoca.
 - 3) Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Componenti e deliberano a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
 - 4) Ove non diversamente stabilito, e se necessario, per il funzionamento della Commissione si applicano per analogia le disposizioni del presente regolamento previste per i Consigli di Settore.

Articolo 40 - La Scuola Nazionale Federale

- 1) La Scuola Nazionale Federale è diretta da un Comitato di Gestione presieduto da 1 Presidente e composto di almeno 3 Membri, 1 per ciascun Settore, nominati dal Consiglio Federale Nazionale.
- 2) La Scuola Nazionale Federale ha lo scopo di offrire agli Affiliati ed ai Tesserati un servizio, concreto e continuativo, per la realizzazione di progetti didattici e di interventi culturali in ambito sportivo. Essa opera in stretto collegamento con tutte le altre strutture federali, con la Scuola dello Sport del CONI (centrale e territoriali) ed in collaborazione con Istituzioni similari regionali, nazionali e internazionali, e con le Università.
- 3) I compiti della Scuola Nazionale sono:
 - a) la pianificazione dei Corsi e degli Esami di Formazione, Promozione, Graduazione, Aggiornamento e Specializzazione dei Quadri dirigenziali, Arbitrali e Tecnici e degli Atleti della Federazione, formulando i relativi Programmi in armonia con il “Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi del CONI” e dopo aver consultato le specifiche Commissioni Nazionali;
 - b) la realizzazione della Guida all’Attività Didattica;
 - c) l’organizzazione di ulteriori Corsi, Convegni e Seminari/Webinar su tematiche interessanti l’attività sportiva e l’attività organizzativa delle Società Sportive;
 - d) la ricerca scientifica applicata allo sport in campo tecnico, didattico, biomedico, socio-psico-pedagogico e giuridico;
 - e) lo sviluppo di attività pubblicistica ed editoriale e la realizzazione di sussidi didattici e di documentazione specialistica;
 - f) l’aggiornamento della Biblioteca, della Cine-Videoteca, di altri materiali audiovisivi e del relativo Catalogo.
- 4) La Scuola Nazionale Federale, per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, si avvale della collaborazione di un Comitato Tecnico Scientifico che può essere composto di 1 Coordinatore, dei Docenti della Scuola Nazionale Federale, dei Membri degli Staff Tecnici e sanitari, dei componenti delle Commissioni Nazionali, di collaboratori ed esperti individuati dal Presidente della Federazione.
- 5) La Scuola Nazionale Federale propone al Presidente della Federazione ed ai Presidenti di Settore i nominativi dei Docenti e dei Commissari di Esami per i Corsi di cui al comma 3) lettera a).
- 6) Per quanto di sua competenza, la Scuola Nazionale Federale svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale Nazionale e dai Consigli di Settore.

Articolo 41 - La Commissione Nazionale Aikido

- 1) La Commissione Nazionale Aikido è nominata dal Consiglio di Settore Judo ed è composta di 1 Presidente e di almeno 2 membri. La Commissione può inoltre avvalersi, se a ciò autorizzata dall'organo deliberativo competente, dell'eventuale supporto di Staff Tecnici o di specifici Gruppi di Lavoro.
- 2) La Commissione Nazionale ha il compito di promuovere le iniziative utili allo sviluppo ed alla diffusione dell'Aikido. Essa propone, entro il mese di settembre di ogni anno al Consiglio di Settore Judo, il Programma dell'attività dell'anno successivo e quelli relativi agli Esami di Graduazione, ai Corsi ed agli Esami per il conseguimento delle qualifiche di Ufficiale di Gara e di Insegnante Tecnico ed ai Corsi di Aggiornamento.
- 3) Per quanto di sua competenza, la Commissione Nazionale Aikido svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio di Settore Judo.

Articolo 42 - La Commissione Nazionale Ju Jitsu

- 1) La Commissione Nazionale Ju Jitsu è nominata dal Consiglio di Settore Judo ed è composta di 1 Presidente, individuato nel Rappresentante Nazionale del Ju Jitsu eletto dall'Assemblea Nazionale, e di almeno 2 membri. La Commissione può inoltre avvalersi, se a ciò autorizzata dall'organo deliberativo competente, dell'eventuale supporto di Staff Tecnici o di specifici Gruppi di Lavoro.
- 2) La Commissione Nazionale ha il compito di promuovere le iniziative utili allo sviluppo ed alla diffusione del Ju Jitsu. Essa propone, entro il mese di settembre di ogni anno al Consiglio di Settore Judo, il Programma dell'attività nazionale ed internazionale dell'anno successivo e quelli relativi agli Esami di Graduazione, ai Corsi ed agli Esami per il conseguimento delle qualifiche di Ufficiale di Gara e di Insegnante Tecnico ed ai Corsi di Aggiornamento.
- 3) Per quanto di sua competenza, la Commissione Nazionale Ju Jitsu svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio di Settore Judo.

Articolo 43 - La Commissione Nazionale Sumo

- 1) La Commissione Nazionale Sumo è nominata dal Consiglio di Settore Lotta ed è composta di 1 Presidente e di almeno 2 membri. La Commissione può inoltre avvalersi, se a ciò autorizzata dall'organo deliberativo competente, dell'eventuale supporto di Staff Tecnici o di specifici Gruppi di Lavoro.
La Commissione Nazionale ha il compito di promuovere le iniziative utili allo sviluppo ed alla diffusione del Sumo. Essa propone, entro il mese di settembre di ogni anno al Consiglio di Settore Lotta, il Programma dell'attività nazionale ed internazionale dell'anno successivo e quelli relativi ai Corsi ed agli Esami per il conseguimento delle qualifiche di Ufficiale di Gara e di Insegnante Tecnico ed ai Corsi Federali di aggiornamento tecnico.
- 2) Per quanto di sua competenza, la Commissione Nazionale Sumo svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio di Settore Lotta.

Articolo 44 - La Commissione Nazionale Disabili

- 1) La Commissione Nazionale Disabili è nominata dal Consiglio Federale Nazionale ed è composta di 1 Presidente e di almeno 3 membri, uno per Settore.
- 2) La Commissione Nazionale ha il compito di coordinare, d'intesa con il Comitato Italiano Paralimpico, la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva per le persone disabili. Essa propone, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione, per l'approvazione del Consiglio Federale Nazionale, il programma dell'attività dell'anno successivo.
- 3) Per quanto di sua competenza, la Commissione Nazionale Disabili svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale Nazionale.

Articolo 45 - La Commissione Nazionale Difesa Personale FIJLKAM

- 1) La Commissione Nazionale Difesa Personale FIJLKAM è nominata dal Consiglio Federale Nazionale ed è composta di 1 Presidente e di almeno 3 membri. La Commissione può inoltre avvalersi, se a ciò autorizzata dall'organo deliberativo competente, dell'eventuale supporto di Staff Tecnici o di specifici Gruppi di Lavoro/Aree di Sviluppo.
- 2) La Commissione Nazionale ha il compito di promuovere le iniziative utili al perfezionamento, allo sviluppo, alla promozione e alla diffusione della Difesa Personale FIJLKAM e dell'MGA. Essa propone, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione, per l'approvazione del Consiglio Federale Nazionale, il programma dell'attività dell'anno successivo e quelli relativi ai Corsi ed agli Esami per il conseguimento della specializzazione ed i Corsi Federali di aggiornamento tecnico.
- 3) Ai fini del raggiungimento dei compiti sopra elencati, la Commissione Nazionale Difesa Personale FIJLKAM dovrà riunirsi con il Comitato di Gestione della Scuola Nazionale e gli altri Uffici competenti almeno 2 volte l'anno per discutere le proposte di sviluppo e definire le conseguenti strategie d'azione.
- 4) Per quanto di sua competenza, la Commissione Nazionale Difesa Personale FIJLKAM svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale Nazionale.

Articolo 46 – La Commissione Nazionale Arti Marziali e Wellness

- 1) La Commissione Arti Marziali e Wellness è nominata dal Consiglio Federale Nazionale ed è composta da 1 Presidente e di almeno 3 membri. La Commissione può inoltre avvalersi, se a ciò autorizzata dall'organo deliberativo competente, dell'eventuale supporto di Staff Tecnici o di specifici Gruppi di Lavoro/Aree di Sviluppo.
- 2) La Commissione ha il compito di promuovere le iniziative utili al perfezionamento, allo sviluppo e alla diffusione della specialità Arti Marziali e Wellness, che si connota per il suo ambito puramente amatoriale e rivolto al Wellness, declinando le Discipline federali in un contesto aperto a praticanti di qualsiasi fascia d'età. La Commissione, inoltre, propone, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione, per l'approvazione del Consiglio Federale Nazionale, il programma dell'attività dell'anno successivo in merito ai Corsi ed alle altre iniziative rivolte ai Tesserati ed alle Società Sportive.
- 3) Ai fini del raggiungimento dei compiti sopra elencati, la Commissione Arti Marziali e Wellness dovrà riunirsi con il Comitato di Gestione della Scuola Nazionale e gli altri Uffici competenti almeno 2 volte l'anno per discutere le proposte di sviluppo e definire le conseguenti strategie d'azione.
- 4) Per quanto di sua competenza, la Commissione Arti Marziali e Wellness svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale Nazionale.

Articolo 47 - La Commissione Nazionale Azzurri

- 1) La Commissione Nazionale Azzurri è nominata dal Consiglio Federale Nazionale ed è composta di 1 Presidente e di almeno 2 membri.
- 2) La Commissione ha il compito di promuovere le iniziative utili a valorizzare la figura dell'Azzurro per il suo alto valore sportivo e morale. Essa propone, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente della Federazione per l'approvazione del Consiglio Federale Nazionale, il programma dell'attività dell'anno successivo.
- 3) Per quanto di sua competenza, la Commissione Nazionale Azzurri svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale Nazionale.

Articolo 48 - La Commissione Medica Federale

La composizione e le competenze della Commissione Medica Federale sono regolamentate nel Regolamento Sanitario.

Articolo 49 - Le Commissioni Federali Atleti e Tecnici

La Commissione Federale Atleti e la Commissione Federale Tecnici sono disciplinate da appositi Regolamenti, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

Articolo 50 - La Commissione Nazionale Marketing e Comunicazione

- 1) La Commissione Marketing e Comunicazione è nominata dal Consiglio Federale Nazionale ed è composta di 1 Presidente e di almeno 2 membri.
- 2) I compiti della Commissione sono:
 - a) proporre agli Uffici competenti iniziative di sviluppo in ambito marketing e comunicazione ai fini della promozione delle discipline federali;
 - b) promuovere e pubblicizzare l'immagine della Federazione per favorire i rapporti con gli Enti pubblici e privati e facilitare l'ottenimento di finanziamenti e l'entrata di Sponsor a tutti i livelli;
 - c) adottare il necessario approccio nei riguardi di quelle Aziende, che, in veste di potenziali Sponsor, possono concludere contratti con la Federazione, presentandola come valido partner;
 - d) favorire rapporti con potenziali media partners in ambito tv, digitale e stampa;
 - e) assicurare la migliore organizzazione delle manifestazioni organizzate dalla Federazione sul territorio e dai Comitati Regionali;
- 3) Ai fini del raggiungimento dei compiti sopra elencati, la Commissione Marketing e Comunicazione dovrà riunirsi con gli Uffici competenti almeno 2 volte l'anno per discutere le proposte di sviluppo e definire le conseguenti strategie d'azione.
- 4) Per quanto di sua competenza, la Commissione Marketing e Comunicazione svolge ogni altro compito consuntivo che le venga affidato dal Consiglio Federale Nazionale.

Articolo 51 - La Commissione Nazionale Brazilian Jiu Jitsu

- 1) La Commissione Nazionale Brazilian Jiu Jitsu è nominata dal Consiglio di Settore Lotta ed è composta di 1 Presidente e di almeno 2 membri. La Commissione può inoltre avvalersi dell'eventuale supporto di Staff Tecnici o di specifici Gruppi di Lavoro.
- 2) La Commissione Nazionale Brazilian Jiu Jitsu ha il compito di promuovere le iniziative utili allo sviluppo ed alla diffusione del Brazilian Jiu Jitsu. Essa propone, entro il mese di settembre di ogni anno al Consiglio di Settore Lotta, il Programma dell'attività nazionale ed internazionale dell'anno successivo e quelli relativi agli Esami di Graduazione, ai Corsi ed agli Esami per il conseguimento delle qualifiche di Ufficiale di Gara e di Insegnante Tecnico ed ai Corsi di Aggiornamento.
- 3) Per quanto di sua competenza, la Commissione Nazionale Brazilian Jiu Jitsu svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio di Settore Lotta.

Articolo 52 - La Commissione Nazionale Grappling

- 1) La Commissione Nazionale Grappling è nominata dal Consiglio di Settore Lotta ed è composta di 1 Presidente e di almeno 2 membri. La Commissione può inoltre avvalersi, se a ciò autorizzata dall'organo deliberativo competente, dell'eventuale supporto di Staff Tecnici o di specifici Gruppi di Lavoro.
- 2) La Commissione Nazionale Grappling ha il compito di promuovere le iniziative utili allo sviluppo ed alla diffusione del Grappling. Essa propone, entro il mese di settembre di ogni anno al Consiglio di Settore Lotta, il Programma dell'attività nazionale ed internazionale dell'anno successivo e quelli relativi agli Esami di Graduazione, ai Corsi ed agli Esami per il conseguimento delle qualifiche di Ufficiale di Gara e di Insegnante Tecnico ed ai Corsi di Aggiornamento.
- 3) Per quanto di sua competenza, la Commissione Nazionale Grappling svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio di Settore Lotta.

Articolo 53 - La Commissione Nazionale Pancrazio/Pankration Athlima

- 1) La Commissione Nazionale Pancrazio/Pankration Athlima è nominata dal Consiglio di Settore Lotta ed è composta di 1 Presidente e di almeno 2 membri. La Commissione può inoltre avvalersi, se a ciò autorizzata dall'organo deliberativo competente, dell'eventuale supporto di Staff Tecnici o di specifici Gruppi di Lavoro.
- 2) La Commissione Nazionale Pancrazio/Pankration Athlima ha il compito di promuovere le iniziative utili allo sviluppo ed alla diffusione del Pancrazio/Pankration Athlima. Essa propone, entro il mese di settembre di ogni anno al Consiglio di Settore Lotta, il Programma dell'attività nazionale ed internazionale dell'anno successivo e quelli relativi agli Esami di Graduazione, ai Corsi ed agli Esami per il conseguimento delle qualifiche di Ufficiale di Gara e di Insegnante Tecnico ed ai Corsi di Aggiornamento.
- 3) Per quanto di sua competenza, La Commissione Nazionale Pancrazio/Pankration Athlima svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio di Settore Lotta.

Articolo 53 bis - La Commissione Nazionale A-MMA (Amateur Mixed Martial Arts)

- 1) La Commissione Nazionale A-MMA (Amateur Mixed Martial Arts) è nominata dal Consiglio di Settore Lotta ed è composta di 1 Presidente e di almeno 2 membri. La Commissione può inoltre avvalersi, se a ciò autorizzata dall'organo deliberativo competente, dell'eventuale supporto di Staff Tecnici o di specifici Gruppi di Lavoro.
- 2) La Commissione Nazionale A-MMA (Amateur Mixed Martial Arts) ha il compito di promuovere le iniziative utili allo sviluppo ed alla diffusione della disciplina. Essa propone, entro il mese di settembre di ogni anno al Consiglio di Settore Lotta, i Programmi dell'attività nazionale ed internazionale dell'anno successivo e quelli relativi agli Esami di Graduazione, ai Corsi ed agli Esami per il conseguimento delle qualifiche di Ufficiale di Gara e di Insegnante Tecnico ed ai Corsi di Aggiornamento.
- 3) Per quanto di sua competenza, La Commissione Nazionale A-MMA (Amateur Mixed Martial Arts) svolge ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio di Settore Lotta.

Articolo 54 – Operatori Sportivo-organizzativi

- 1) Gli Operatori Sportivo-organizzativi sono operatori non inquadrati all'interno del Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNAQ) essendo attribuita tale qualifica per mansioni di tipo non tecnico, ma funzionali alle esigenze della FIJLKAM per l'organizzazione e la promozione delle proprie attività sportive.
- 2) Gli Operatori Sportivo-organizzativi si occupano di svolgere mansioni afferenti alla pratica delle discipline federali di cui all'Art. 1, Comma 1, dello Statuto Federale ed all'assistenza alle persone coinvolte nelle attività organizzate. Per attività s'intendono quelle afferenti alla pratica competitiva (agonistica), alla pratica promozionale e/o ludico-motoria (non agonistica), alle attività di preparazione e di assistenza all'organizzazione della competizione.
- 3) Essi possono, quindi, essere presenti in tutte le attività di carattere Nazionale e Territoriale che la FIJLKAM e le sue Società Sportive affiliate possano organizzare.
- 4) Rientrano tra gli Operatori Sportivo-organizzativi tutti i tesserati federali (indipendentemente dalla categoria di tesseramento) che svolgano mansioni strettamente correlate e funzionali all'organizzazione, gestione e conduzione tecnico-sportiva-logistica degli eventi federali e/o societari. Essi svolgono le proprie mansioni sotto la guida dei Coordinatori di volta in volta incaricati. Rientrano tra gli Operatori Sportivo-organizzativi coloro i quali svolgono le seguenti mansioni: addetto alle procedure informatiche di gara, tecnico delle attrezzature e dei materiali, addetto all'organizzazione logistica dell'evento/gara, addetti alla sicurezza ambientale, speaker, segnapunti, allestitore dei campi di gara, addetto ai trasporti dei partecipanti all'evento, videomatch analista, videoperatori, accompagnatori Atleti paralimpici.

- 5) Gli Operatori Sportivo-organizzativi vengono espressamente formati per poter conoscere e affrontare le esigenze di ciascun profilo di interesse secondo le modalità descritte nei successivi commi 7 e 8. Le attività formative possono essere svolte a distanza o in presenza in relazione al profilo dell'Operatore.
- 6) Possono entrare a far parte dell'elenco degli Operatori sportivo-organizzativi i tesserati FIJLKAM che ne facciano espressa richiesta alla Segreteria Federale, allegando il proprio curriculum vitae dal quale si evinca la presenza di pregresse esperienze nell'area per il quale s'intende prestare la propria attività. La Segreteria Federale, sentito nel merito il parere dell'Organismo Tecnico di volta in volta competente, provvede all'eventuale inserimento nell'elenco, previa partecipazione allo specifico Corso formativo/informativo organizzato dalla FIJLKAM.
- 7) I criteri di valutazione per l'ammissione ai suddetti Corsi, la durata, la quota di iscrizione e di partecipazione nonché il numero massimo di partecipanti vengono definiti tramite Comunicato/Bando della Scuola Nazionale Federale.
- 8) La permanenza nei rispettivi elenchi dei suddetti Operatori è subordinata al rinnovo del tesseramento ed alla frequenza dei periodici Corsi di Aggiornamento organizzati dalla FIJLKAM.
- 9) La Segreteria Federale custodisce gli elenchi degli Operatori Sportivo-Organizzativi e ne cura l'aggiornamento.

TITOLO VII - STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA DEI SETTORI

Articolo 55 - Norme generali

- 1) La struttura tecnico-organizzativa dei Settori comprende:
 - a) la Direzione Tecnica Nazionale;
 - b) la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara;
 - c) la Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici;
 - d) la Commissione Nazionale Scuola e Promozione;
 - e) la Commissione Nazionale Attività Giovanile;
 - f) la Commissione Nazionale Kata e Master;
 - g) la Commissione Organizzazione Gare;
- 2) Tutti gli incarichi previsti nella struttura tecnico-organizzativa dei Settori sono deliberati dai Consigli di Settore ed hanno una durata biennale, salvo decadenza del Consiglio Federale Nazionale, dimissioni o revoca.
- 3) Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Componenti e deliberano a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 56 - La Direzione Tecnica Nazionale

- 1) La Direzione Tecnica Nazionale di ciascun Settore è nominata dal Presidente Federale in accordo con i Presidenti dei rispettivi Consigli di Settore, ed è costituita dal Direttore Tecnico Nazionale, che la coordina, e dai Tecnici incaricati dell'assistenza e della preparazione delle Squadre Nazionali.
- 2) La Direzione Tecnica Nazionale ha i seguenti compiti:
 - a) proporre per l'approvazione del Consiglio di Settore, sentiti il Presidente Federale e di Settore, entro il mese di dicembre di ogni anno:
 - a.1) la relazione tecnica ed il programma di attività dell'anno successivo;
 - a.2) l'elenco degli Atleti "Probabili Olimpici" e "Alto Livello";
 - a.3) il calendario dell'attività agonistica internazionale dell'anno successivo;
 - a.4) il programma dei Raduni Collegiali.
 - b) curare la selezione, la preparazione e la partecipazione alle manifestazioni internazionali;
 - c) convocare su indicazione degli Allenatori Federali e tramite la Segreteria Federale, gli Atleti per i Raduni Collegiali;

- d) proporre al Presidente Federale e di Settore, su indicazione degli Allenatori Federali, i nominativi degli Atleti selezionati per la formazione delle Squadre Nazionali nelle manifestazioni internazionali;
- e) vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli Atleti di propria competenza e sull'osservanza delle norme sanitarie ed antidoping;
- f) gestire, anche attraverso l'ausilio di apposite figure (Team Manager, Direttore Sportivo, Coordinatore Attività Sportiva etc.) le attività a carattere gestionale e logistico-organizzativo delle Squadre Nazionali;
- g) formulare i Programmi dei Centri Tecnici Regionali e dei Centri Tecnici Federali;
- h) supervisionare l'attività della Commissione Nazionale Attività Giovanile o più in generale delle Squadre Giovanili.
- i) svolgere ogni altro compito di natura tecnica che le venga affidato dal Consiglio di Settore.

Articolo 57 - La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara

- 1) La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara è nominata da ciascun Consiglio di Settore ed è composta di 1 Presidente e di almeno 2 membri, in possesso della qualifica di Arbitro Internazionale o Benemerito o di Presidente di Giuria Nazionale o Benemerito.
- 2) I compiti della Commissione sono:
 - a) Proporre per l'approvazione del Consiglio di Settore, sentiti il Presidente Federale e di Settore, entro il mese di dicembre di ogni anno:
 - a.1) i programmi dei Corsi di aggiornamento;
 - a.2) i nominativi dei Commissari di Gara che dovranno controllare e valutare l'operato degli Arbitri;
 - a.3) i nominativi dei Presidenti di Giuria "Coordinatori" che devono controllare e valutare l'operato dei Presidenti di Giuria;
 - a.4) i nominativi degli Arbitri idonei a sostenere gli Esami per l'acquisizione della qualifica di Internazionale e per la promozione alla categoria superiore;
 - a.5) i nominativi degli Ufficiali di Gara Nazionali o Internazionali da nominare "Benemeriti";
 - a.6) i nominativi degli Ufficiali di Gara "Formatori Federali" da scegliersi tra i Presidenti di Giuria Coordinatori e gli Arbitri Internazionali.
 - b) designare gli Ufficiali di Gara per le manifestazioni nazionali ed internazionali;
 - c) compilare annualmente, sulla base dei rapporti dei Commissari di Gara, la graduatoria di merito degli Ufficiali di Gara Nazionali;
 - d) curare l'aggiornamento del Regolamento Arbitrale Internazionale, in base alle eventuali modifiche disposte dalla Federazione Internazionale;
 - e) decidere sui ricorsi di cui all'Art. 70 del presente Regolamento Organico Federale;
 - f) vigilare sulla condotta degli Ufficiali di Gara provvedendo a segnalare al Procuratore Federale, tramite la Segreteria Federale, eventuali infrazioni disciplinari;
 - g) collaborare con la Scuola Nazionale Federale per la stesura dei Programmi di Formazione, Promozione, Graduazione, Aggiornamento e Specializzazione;
 - h) svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio di Settore.

Articolo 58 - La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici

- 1) La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici è nominata da ciascun Consiglio di Settore ed è composta di 1 Presidente e di almeno 2 membri, in possesso della qualifica di Maestro o Maestro Benemerito.
- 2) I compiti della Commissione sono:
 - a) Proporre per l'approvazione del Consiglio di Settore, sentiti il Presidente Federale e di Settore, entro il mese di dicembre di ogni anno:
 - a.1) i programmi dei Corsi di aggiornamento;
 - a.2) i programmi di Esame da 1° a 5° dan;

- a.3) i nominativi dei Maestri da nominare “Benemeriti”;
- a.4) i nominativi dei Maestri da premiare con l’Athlon d’Oro;
- a.5) i nominativi degli Insegnanti Tecnici “Formatori Federali”.
- b) vigilare sulla condotta degli Insegnanti Tecnici, provvedendo a segnalare al Procuratore Federale, tramite la Segreteria Federale, eventuali infrazioni disciplinari;
- c) collaborare con la Scuola Nazionale Federale per la stesura dei Programmi di Formazione, Promozione, Graduazione, Aggiornamento e Specializzazione;
- d) svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio di Settore.

Articolo 59 - La Commissione Nazionale Scuola e Promozione

- 1) La Commissione Nazionale Scuola e Promozione è nominata da ciascun Consiglio di Settore ed è composta di 1 Presidente e di almeno 2 membri, possibilmente in possesso di specifiche competenze in ambito scolastico.
- 2) I compiti della Commissione sono:
 - a) Proporre per l’approvazione del Consiglio di Settore, sentiti il Presidente Federale e di Settore, entro il mese di settembre di ogni anno:
 - a.1) la relazione ed il programma di attività della fascia “Preagonisti”;
 - a.2) il programma tecnico didattico della fascia “Preagonisti”;
 - a.3) le iniziative per la promozione e lo sviluppo dell’attività scolastica, ivi inclusi eventuali protocolli tecnici;
 - a.4) le iniziative formative, da concordare con la Scuola Nazionale Federale, rivolte agli Insegnanti Tecnici Federali ed ai Docenti del comparto scolastico.
 - b) creare i presupposti per l’intensificazione dei rapporti con gli Istituti Scolastici e gli Uffici Scolastici del territorio per offrire agli Studenti la possibilità di praticare le discipline federali;
 - c) relazionarsi e coordinarsi con altri esperti in ambito scolastico eventualmente nominati dal Consiglio Federale Nazionale;
 - d) svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio di Settore.

Articolo 60 - La Commissione Nazionale Attività Giovanile

- 1) La Commissione Nazionale Attività Giovanile è nominata da ciascun Consiglio di Settore ed è composta di 1 Presidente e di almeno 2 Tecnici.
- 2) I compiti della Commissione, che agisce sotto la supervisione della Direzione Tecnica Nazionale, sono:
 - a) proporre per l’approvazione del Consiglio di Settore, sentiti il Presidente Federale e di Settore, entro il mese di dicembre di ogni anno:
 - a.1) la relazione tecnica ed il programma di attività delle classi giovanili (esordienti e cadetti);
 - a.2) il programma tecnico-didattico delle classi giovanili;
 - a.3) il calendario dell’attività agonistica internazionale dell’anno successivo;
 - a.4) il programma dei Campus e dei Raduni Collegiali riservati alle classi giovanili.
 - b) convocare, tramite la Segreteria Federale, gli Atleti per i Campus ed i raduni collegiali;
 - c) curare la selezione, la preparazione e la partecipazione alle manifestazioni internazionali riservate alle classi giovanili;
 - d) proporre al Presidente Federale e di Settore i nominativi degli Atleti selezionati per la formazione delle Squadre Nazionali nelle manifestazioni internazionali riservate alle classi giovanili;
 - e) vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli Atleti di propria competenza e sull’osservanza delle norme sanitarie e antidoping;
 - f) svolgere ogni altro compito di natura tecnica che le venga affidato dal Consiglio di Settore.

Articolo 61 - La Commissione Nazionale Kata e Master

- 1) La Commissione Nazionale Kata e Master è nominata dal Consiglio di Settore Judo ed è composta di 1 Presidente e di almeno 2 membri. La Commissione può inoltre avvalersi, se a ciò autorizzata dall'organo deliberativo competente, dell'eventuale supporto di Staff Tecnici o di specifici Gruppi di Lavoro.
- 2) I compiti della Commissione sono:
 - a) proporre per l'approvazione del Consiglio di Settore, sentiti il Presidente Federale e di Settore, entro il mese di dicembre di ogni anno:
 - a.1) il programma dell'attività riservata ai Master;
 - a.2) il programma tecnico nazionale di Kata;
 - a.3) i programmi per la formazione dei Docenti federali e degli Arbitri;
 - a.4) le date e le sedi per lo svolgimento degli esami per la qualifica di Arbitro di Kata;
 - a.5) i nominativi degli Arbitri da proporre per l'esame a internazionale;
 - a.6) i nominativi degli Atleti che partecipano alle gare internazionali ufficiali in rappresentanza dell'Italia.
 - b) curare la selezione, la preparazione e la partecipazione alle manifestazioni internazionali di Kata e Master;
 - c) proporre al Presidente di Settore i nominativi degli Atleti selezionati per la formazione delle Squadre Nazionali nelle manifestazioni internazionali;
 - d) vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli Atleti di propria competenza e sull'osservanza delle norme sanitarie e antidoping;
 - e) svolgere ogni altro compito di natura tecnica che le venga affidato dal Consiglio di Settore.

Articolo 62 – La Commissione Organizzazione Gare

- 1) La Commissione Organizzazione Gare è nominata dal Consiglio di Settore ed è composta di 1 Presidente e almeno 2 membri. Il Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della Commissione -che può rivestire anche il ruolo di Direttore delle Gare- provvede a nominare gli eventuali membri del Computer Team.
- 2) I compiti della Commissione sono:
 - a) contribuire alla pianificazione, organizzazione, e gestione delle Competizioni nazionali e supportare i Comitati Regionali nell'organizzazione degli eventi;
 - b) sovrintendere all'implementazione del sistema informatico di gestione gara, effettuando aggiornamenti e promuovendo eventuali innovazioni tecnologiche;
 - c) coordinare il lavoro di tutti gli addetti alla gara (Segretari, Cronometristi, Medici, Operatori Informatici, Speaker, etc.);
 - d) prendere tutti i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento della gara;
 - e) collaborare con gli Uffici Federali competenti, prevedendo almeno due riunioni l'anno, per tutti gli aspetti legati all'allestimento, al protocollo, al cerimoniale ed alla comunicazione, che comunque potranno essere disciplinati da apposito Regolamento;
 - f) svolgere ogni altro compito che le venga affidato dai rispettivi Consigli di Settore.
- 3) I Componenti del Computer Team di cui al precedente comma 1 -da individuarsi anche tra i Presidenti di Giuria con specifiche competenze informatiche- sono responsabili del regolare svolgimento della gara attraverso l'utilizzo di appositi strumenti informatici adottati dalla Federazione.

Articolo 62bis - Il Direttore Tecnico di Gara Nazionale e Internazionale

- 1) Il Direttore Tecnico di Gara Nazionale e Internazionale, nominato per ogni singola manifestazione dal Consiglio Federale Nazionale su proposta del Settore competente, è preposto al coordinamento delle Finali Nazionali o Gare Internazionali ufficiali se svolte in Italia e assicura che lo svolgimento della manifestazione avvenga nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di sicurezza.

- 2) Il Direttore Tecnico di Gara Nazionale e Internazionale, per ciascuna Competizione di livello nazionale o internazionale:
- collabora alla pianificazione organizzativa di concerto con la Commissione Organizzazione Gare;
 - fornisce indirizzi in merito agli standard richiesti dalla Federazione sulla base dei format approvati;
 - verifica la coerenza dell'organizzazione con il format approvato;
 - verifica l'idoneità tecnica delle sedi mediante layout e progetti oltre che a sopralluoghi preventivi;
 - prende visione della documentazione prevista (es. Piano di Sicurezza);
 - vigila sull'applicazione delle misure previste;
 - opera in coordinamento con i competenti organi federali per l'attuazione operativa.
- 3) È autorità federale di riferimento per la gestione organizzativa dell'Evento solo in caso di:
- condizioni ambientali avverse;
 - situazioni di pericolo che possano compromettere l'incolumità dei partecipanti.
- Nei casi indicati può adottare provvedimenti urgenti, inclusa la sospensione della manifestazione. È la figura di riferimento (Event Manager) per le manifestazioni internazionali e concorda con i soggetti internazionali gli standard richiesti.
- 4) Al termine dell'Evento redige relazione ufficiale sulla base di un apposito format, contenente:
- valutazione organizzativa;
 - criticità riscontrate;
 - incidenti e infortuni;
 - proposte migliorative.
- La relazione è trasmessa al Presidente di Settore e al Presidente Federale.
- 5) Le attività formative per acquisire il ruolo di Direttore Tecnico di Gara Nazionale e internazionale vengono definite dal Consiglio Federale Nazionale ed attuate dalla Scuola Nazionale FIJLKAM. I Direttori Tecnici di Gara Nazionali e Internazionali confluiscono in uno specifico Albo e fanno parte di diritto dei ruoli regionali di Direttore Tecnico di Gara.

TITOLO VIII – ORGANI FEDERALI TERRITORIALI

CAPO I – Disposizioni generali

Articolo 63 - I Comitati Regionali – la Commissione Regionale – i Delegati Provinciali

- 1) In base all'art.27 dello Statuto, il Comitato Regionale è retto da un Consiglio Regionale composto del Presidente, che lo presiede, e dei Presidenti Regionali di Settore. Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta, ai soli fini sportivi, la Federazione nel territorio di competenza, controlla l'attività regionale e provinciale ed è responsabile del funzionamento del Comitato Regionale nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale Nazionale. I Consigli Regionali hanno il compito di coordinare e promuovere tutte le iniziative idonee alla massima diffusione dell'attività nella Regione, in conformità agli indirizzi del Consiglio Federale Nazionale. Mantengono la responsabilità amministrativa dell'attività del Comitato Regionale e, in caso di carenza nelle attività amministrative di un Settore Regionale, possono avocarne a sé i poteri e le funzioni. Essi svolgono i compiti previsti dallo Statuto, che ne regola anche le modalità di funzionamento i requisiti di validità delle riunioni, le cause di decadenza etc.
- 2) Il Presidente del Comitato Regionale, il Presidente Regionale di Settore e lo Staff Operativo costituiscono la Commissione Regionale che ha il compito di amministrare i fondi assegnati al Settore con l'approvazione del Bilancio di Previsione, assumere i relativi atti di gestione e per la conduzione tecnico-organizzativa della propria Disciplina.
- 3) I Delegati Provinciali sono nominati, 1 in ogni Provincia, dal Consiglio Regionale, su proposta del Presidente del Comitato Regionale. La carica ha durata biennale. Essi si avvalgono di uno Staff Organizzativo composto di almeno un esperto per ciascun Settore e nominato, su loro proposta, dal

Consiglio Regionale. I Delegati Provinciali hanno il compito di coordinare le attività promozionali che si svolgono nella propria Provincia e possono ricevere deleghe dal Comitato Regionale per specifici compiti di competenza dello stesso. I Delegati Provinciali decadono in caso di scioglimento del Comitato Regionale che li ha nominati.

- 4) Gli indirizzi del Consiglio Federale di cui all'art.27 dello Statuto e al comma 1 del presente articolo sono espressi mediante Deliberazioni, Linee Guida, Raccomandazioni o altro. In particolare, le Linee Guida Organizzative orientano in modo vincolante l'attività degli Organi territoriali e costituiscono il riferimento normativo per il corretto adempimento dei compiti istituzionali. Il Consiglio Federale Nazionale valuta il grado di attuazione degli indirizzi, la qualità e quantità dell'attività posta in essere in sintonia con gli indirizzi stessi, e può collegare a tali valutazioni l'entità dei fondi di funzionamento da erogare o eventuali benefici e premialità collegate al raggiungimento degli obiettivi delineati.
- 5) La Federazione vigila sul corretto funzionamento degli Organi federali territoriali ed esercita il controllo contabile sulla loro gestione.

Capo II - Struttura Tecnico-Organizzativa Territoriale dei Settori

Articolo 64 – La Commissione Regionale di Settore

- 1) Ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello Statuto, la Commissione Regionale di Settore è composta dal Presidente del Comitato Regionale, dal Presidente Regionale di Settore e dallo Staff Operativo, la cui struttura e funzioni sono dettagliatamente disciplinate nel successivo articolo 65.
- 2) Per l'assunzione degli atti deliberativi in seno alla Commissione Regionale di Settore lo Staff Operativo è rappresentato da un proprio componente con diritto di voto nominato dal Presidente Regionale di Settore d'intesa col Presidente Regionale.
Gli altri componenti dello Staff Operativo possono partecipare senza diritto di voto.
- 3) La Commissione Regionale di Settore si riunisce, su convocazione del Presidente Regionale di Settore, d'intesa con il Presidente Regionale, almeno 4 volte l'anno per amministrare i fondi assegnati al Settore con l'approvazione del Bilancio di Previsione, per assumere i relativi atti di gestione e per la conduzione tecnico-organizzativa della propria Disciplina.
- 4) Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente Regionale di Settore. Il voto non è delegabile.
- 5) I verbali e gli atti deliberativi della Commissione Regionale di Settore sono trasmessi al Consiglio Regionale, nella prima riunione utile, per le verifiche ed i controlli di competenza di tale organo.

Articolo 65 – Lo Staff Operativo Regionale di Settore

- 1) Ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. e) dello Statuto, il Consiglio Regionale nomina, nella sua prima riunione utile, su proposta di ciascun Presidente Regionale di Settore, lo Staff Operativo del Settore, composto da:
 - a) Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara;
 - b) Il Commissario Tecnico Regionale;
 - c) Il Responsabile Organizzativo Regionale,
 - d) Il Responsabile Regionale Scuola e Promozione.
- 2) Lo Staff Operativo, anche in persona dei singoli componenti in base ai rispettivi ruoli ed alle rispettive competenze, svolge funzioni propositive, consultive ed esecutive riferite agli atti di gestione e alla conduzione tecnico-organizzativa della disciplina di competenza del Settore.
- 3) Si riunisce, con l'eventuale presenza del Presidente Regionale di Settore, senza formalità laddove si renda necessaria od opportuna la partecipazione di tutti i componenti.
- 4) Delle riunioni viene redatto un sintetico verbale, ovvero l'atto di proposta, consiglio o relazione non vincolante, da indirizzare alla Commissione Regionale di Settore competente.

Articolo 66 - Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara

- 1) Il Commissario Regionale Ufficiali di Gara è nominato dal Consiglio Regionale, su proposta del Presidente Regionale di Settore, e deve avere la qualifica di Arbitro Internazionale o Nazionale. Egli partecipa alle riunioni dello Staff Operativo Regionale di Settore.
- 2) I compiti del Commissario Regionale Ufficiali di Gara sono:
 - a) proporre, entro il mese di novembre di ogni anno, al Presidente Regionale di Settore per l'approvazione della Commissione Regionale di Settore:
 - a.1) il calendario dei Corsi Regionali di aggiornamento;
 - a.2) il calendario dei Corsi e degli Esami Regionali per l'acquisizione della qualifica di Arbitro Regionale e di Presidente di Giuria Regionale.
 - b) designare gli Ufficiali di Gara per le gare interregionali, regionali e provinciali;
 - c) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dalla Commissione Regionale di Settore.

Articolo 67 - Il Commissario Tecnico Regionale

- 1) Il Commissario Tecnico Regionale è nominato dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente Regionale di Settore, e deve avere la qualifica di Maestro o Istruttore. Egli partecipa alle riunioni dello Staff Operativo Regionale di Settore.
- 2) I compiti del Commissario Tecnico Regionale sono:
 - a) proporre, entro il mese di novembre di ogni anno, al Presidente Regionale di Settore per l'approvazione della Commissione Regionale di Settore:
 - a.1) il calendario dell'attività agonistica regionale;
 - a.2) il calendario dei Corsi e degli Esami Regionali di graduazione e di acquisizione della qualifica di Allenatore Base.
 - a.3) il calendario dei Corsi Regionali di aggiornamento.
 - b) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dalla Commissione Regionale di Settore.

Articolo 68 - Il Responsabile Organizzativo Regionale

- 1) Il Responsabile Organizzativo Regionale è nominato dal Consiglio Regionale, su proposta del Presidente Regionale di Settore. Egli partecipa alle riunioni dello Staff Operativo Regionale di Settore.
- 2) I compiti del Responsabile Organizzativo Regionale sono:
 - a) studiare le soluzioni idonee alla migliore organizzazione delle manifestazioni e degli eventi che si svolgono nella Regione e collaborare con gli organizzatori delle stesse;
 - b) vigilare sulla idoneità dell'impianto e delle attrezzature e sul regolare svolgimento delle manifestazioni;
 - c) tenere aggiornato l'elenco degli impianti della Regione idonei per le Discipline federali;
 - d) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dalla Commissione Regionale di Settore.

Articolo 68bis - Il Direttore Tecnico di Gara in gare ed eventi organizzati dai Comitati Regionali ed in gare organizzate da Società Sportive affiliate alla FIJLKAM

- 1) Nelle Competizioni organizzate dai Comitati Regionali il Direttore Tecnico di Gara è nominato per ogni gara od evento dal Comitato Regionale di Settore. Il Direttore Tecnico di Gara Regionale, svolge, in quanto compatibili, il ruolo e le funzioni previste per il Direttore Tecnico di Gara Nazionale.
- 2) A supporto del Responsabile Organizzativo Regionale di cui all'art.68 fornisce – su esplicita richiesta - indicazioni riguardanti:
 - numero e dimensioni delle aree di gara;
 - programmazione oraria;
 - limiti numerici di iscrizione;
 - requisiti logistici;

- prescrizioni organizzative correlate alla sicurezza sportiva.
- 3) I Comitati Regionali di Settore nominano il Direttore Tecnico di Gara tra i tesserati che abbiano svolto le previste attività formative per acquisire il ruolo di Direttore Tecnico di Gara che vengono definite dal Consiglio Federale Nazionale, attuate dalla Scuola Nazionale FIJLKAM, ed inseriti nell'Albo FIJLKAM dei Direttori Tecnici di Gara.
 - 4) Il Direttore Tecnico di Gara in gare od eventi organizzati da Società Sportive regolarmente affiliate alla Fijlkam e regolarmente autorizzate viene nominato dal Presidente della Società Sportiva -in quanto legale rappresentante- tra i tesserati inseriti nell'Albo FIJLKAM Direttori Tecnici di Gara.
 - 5) Tutti i tesserati possono accedere alle attività formative per acquisire la qualifica di Direttore Tecnico di Gara, che vengono definite dal Consiglio Federale Nazionale ed attuate dalla Scuola Nazionale FIJLKAM.

Articolo 69 - Il Responsabile Regionale Scuola e Promozione

- 1) Il Responsabile Regionale Scuola e Promozione è nominato dal Consiglio Regionale, su proposta del Presidente Regionale di Settore e deve essere in possesso di specifica esperienza maturata nell'ambito scolastico e/o di adeguate competenze professionali. Egli partecipa alle riunioni dello Staff Operativo Regionale di Settore.
- 2) I compiti del Responsabile Regionale Scuola e Promozione sono:
 - a) proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, al Presidente Regionale di Settore per l'approvazione della Commissione Regionale di Settore:
 - a.1) le iniziative per la promozione e lo sviluppo dell'attività scolastica;
 - a.2) il programma delle iniziative promozionali dell'anno successivo.
 - b) svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dalla Commissione Regionale di Settore.

Articolo 70 - Il Responsabile Centro Tecnico Regionale

- 1) Il Responsabile Centro Tecnico Regionale è nominato dal Consiglio Regionale, su proposta del Presidente Regionale di Settore. Egli può partecipare, se convocato, alle riunioni dello Staff Operativo Regionale di Settore e della Commissione Regionale di Settore.
- 2) I Centri Tecnici Regionali sono istituiti in ogni Regione con lo scopo di perfezionare le qualità tecniche e migliorare la preparazione degli Atleti della Regione, secondo le indicazioni della Direzione Tecnica Nazionale e della Commissione Nazionale Attività Giovanile.
- 3) La Commissione Regionale di Settore nomina gli eventuali Collaboratori, individua la sede o le sedi in cui si devono svolgere gli allenamenti, stabilisce le modalità di funzionamento e fissa i programmi di attività che devono essere realizzati.

TITOLO IX - GLI UFFICIALI DI GARA

Articolo 71 - Norme generali

- 1) La direzione delle gare delle discipline sportive controllate dalla FIJLKAM è consentita solo a coloro che abbiano ottenuto da questa la qualifica di Ufficiale di Gara (Arbitro o Presidente di Giuria).
- 2) La qualifica di Ufficiale di Gara si acquisisce frequentando i Corsi indetti dalla FIJLKAM e superando i relativi Esami.
- 3) Gli Ufficiali di Gara si dividono nelle seguenti categorie:
 - a) Aspiranti Arbitri;
 - b) Arbitri Regionali;
 - c) Arbitri Nazionali di seconda categoria;
 - d) Arbitri Nazionali di prima categoria;
 - e) Arbitri Internazionali;
 - f) Aspiranti Presidenti di Giuria;
 - g) Presidenti di Giuria Regionali;

- h) Presidenti di Giuria Nazionali;
 - i) Arbitri e Presidenti di Giuria Benemeriti.
- 4) Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti:
- a) dai 16 anni compiuti ai 18 anni non compiuti per gli Aspiranti Ufficiali di Gara; almeno 18 anni compiuti o da compiersi entro l'anno per gli Ufficiali di Gara Regionali;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportive del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti. A tal fine la sentenza di patteggiamento è equiparata a sentenza di condanna;
 - c) non abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - d) idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
 - e) almeno cintura marrone per gli Aspiranti Arbitri e per gli Aspiranti Presidenti di Giuria;
 - f) cintura marrone per gli Arbitri Regionali e per i Presidenti di Giuria Regionali;
 - g) cintura nera 1° Dan per gli Arbitri Nazionali di 2^ categoria;
 - h) cintura nera 2° Dan per gli Arbitri Nazionali di 1^ categoria e per i Presidenti di Giuria Nazionali;
 - i) cintura nera 3° Dan per gli Arbitri Internazionali;
 - j) cintura nera 4° Dan per gli Ufficiali di Gara Benemeriti.
- Il requisito della cintura marrone o nera riguarda solo gli Ufficiali di Gara di Judo, Karate, Aikido e Ju Jitsu. Il requisito degli Ufficiali di Gara di Lotta è il tesseramento per almeno 2 anni come Atleta Agonista.
- 5) Gli Ufficiali di Gara di nazionalità straniera possono essere iscritti all'Albo Federale degli Ufficiali di Gara dal Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della Federazione. Essi devono presentare alla Federazione, tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere, domanda corredata di idonea documentazione rilasciata dalla Federazione di origine (che deve essere affiliata ad una Federazione Internazionale riconosciuta) atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente, tenendo, ovviamente, presente quanto disposto al riguardo dalla normativa federale.
- 6) Gli Atleti classificati ai primi 3 posti ai Giochi Olimpici, ai Campionati Mondiali Seniores, ai Campionati Europei Seniores, ai World Games, agli European Games ed ai Giochi/Campionati del Mediterraneo e che abbiano i requisiti di cui al comma 4) del presente Articolo possono essere iscritti, su richiesta e previa partecipazione ad uno specifico Corso di Formazione, all'Albo Federale degli Ufficiali di Gara ed inquadrati nella categoria Arbitri Regionali o Presidenti di Giuria Regionali e successivamente, al compimento del 30° anno di età, in quella di Arbitri Nazionali di 2^ categoria o Presidenti di Giuria Nazionali dal Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della Federazione.
- 7) I Diplomi dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF/IUSM) ed i Laureati in Scienze Motorie e Sportive o in altre materie d'insegnamento nella Scuola Primaria e Secondaria, che abbiano i requisiti di cui al comma 4) del presente Articolo, possono essere iscritti, su richiesta e previa partecipazione ad uno specifico Corso di Formazione, all'Albo Federale degli Ufficiali di Gara ed inquadrati nella Categoria Arbitri Regionali o Presidenti di Giuria Regionali dal Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della Federazione.
- 8) Gli Arbitri svolgono i loro compiti secondo le norme del Regolamento Arbitrale Internazionale, con le deroghe vigenti in campo nazionale.
- 9) I compiti dei Presidenti di Giuria sono:
- a) redigere i verbali e tutti gli atti ufficiali ed inviarli all'Organo Federale competente, al termine della gara, unitamente agli eventuali reclami, alle relative tasse e decisioni prese;
 - b) decidere sui reclami previsti nell'Art. 69 del presente Regolamento Organico Federale;
 - c) prendere i seguenti provvedimenti, previa consultazione con il Presidente di Giuria Coordinatore e con il Commissario di Gara, in caso di infrazioni disciplinari commesse durante la gara da Dirigenti Sociali, Insegnanti Tecnici ed Atleti:

c.1) allontanare dal campo di gara il Dirigente Sociale e/o l'Insegnante Tecnico;

c.2) sospendere l'Atleta e/o la Squadra dalla manifestazione ed allontanarli dal campo di gara.

Successivamente, insieme con gli atti ufficiali della gara, egli deve inviare, tramite la Segreteria Federale, un dettagliato rapporto al Procuratore Federale.

- 10) Gli Ufficiali di Gara nell'espletamento della loro funzione devono operare con assoluta imparzialità e scrupolosa osservanza delle norme federali. Essi devono dare esempio di rettitudine e di riserbo, astenendosi in modo assoluto dal criticare l'operato dei colleghi o dal polemizzare con il pubblico, con gli Atleti, con gli Insegnanti Tecnici e con i Dirigenti Sociali.
- 11) Gli Ufficiali di Gara hanno l'obbligo di denunciare al Procuratore Federale ogni infrazione disciplinare da chiunque commessa durante lo svolgimento delle manifestazioni.
- 12) Gli Ufficiali di Gara, ad eccezione dei Benemeriti e di quelli eletti o nominati ad una carica federale, hanno l'obbligo di frequentare i Corsi annuali di Aggiornamento indetti dalla Federazione.
- 13) Gli Ufficiali di Gara sono posti fuori quadro per i seguenti motivi:
 - a) elezione o nomina ad una carica federale o sociale (limitatamente all'attività fino a nazionale);
 - b) provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali di Giustizia Sportiva;
 - c) assenze ingiustificate nelle designazioni (regionali, nazionali ed internazionali), se superiori al 50%;
 - d) mancata partecipazione, non giustificata, al Corso annuale di Aggiornamento;
 - e) specifica motivata richiesta.Gli Ufficiali di Gara, ad eccezione dei Benemeriti e di quelli eletti o nominati ad una carica federale, per essere riammessi nei quadri federali devono superare, entro l'anno di riferimento, i relativi esami regionali indetti dalla Federazione.
- 14) Gli Ufficiali di Gara cessano di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) mancato rinnovo della tessera federale;
 - c) provvedimento di radiazione comminato dai competenti Organi Federali di Giustizia Sportiva;
 - d) raggiungimento del 65° anno d'età;
 - e) perdita di uno degli altri requisiti di cui al precedente comma 4).
- 15) Gli Ufficiali di Gara -esclusi quelli con la doppia qualifica- hanno il diritto di partecipare gratuitamente a qualunque tipo di Corso ed Esame relativamente alla loro Qualifica e, coordinati dal Commissario Regionale Ufficiali di Gara, di allenarsi gratuitamente nelle Palestre delle Società Sportive affiliate.
- 16) Gli Ufficiali di Gara che abbiano prestato in modo lodevole la loro opera complessivamente per almeno 20 anni, acquisendo particolari benemeritenze, che siano in costanza di tesseramento e purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art.14, comma 1, lett. a),b) e c), comma 3 e comma 4 dello Statuto, al raggiungimento del 65° anno d'età, se in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento Organico Federale, sono iscritti, su richiesta e previa partecipazione ad uno specifico Corso di Formazione, all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici nelle seguenti Categorie:
 - a) Presidenti Giuria Regionali, Arbitri Regionali ed Arbitri Nazionali di 2^ Categoria: Allenatori;
 - b) Presidenti Giuria Nazionali ed Arbitri Nazionali di 1^ Categoria: Istruttori;
 - c) Arbitri Internazionali: Maestri.

Articolo 72 - Gli Aspiranti Arbitri

- 1) Per essere ammessi agli Esami Regionali per Aspiranti Arbitri gli interessati devono essere tesserati alla FIJLKAM per lo specifico Settore e frequentare un Corso di preparazione organizzato dal Comitato Regionale, secondo le norme fissate dalla Scuola Nazionale Federale.
- 2) Le domande devono essere presentate ai Comitati Regionali competenti.
- 3) I candidati promossi sono iscritti all'Albo Federale degli Ufficiali di Gara ed inquadrati come Aspiranti Arbitri, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

- 4) Gli Aspiranti Arbitri sono abilitati a svolgere la loro opera di supporto ed avviamento alle attività arbitrali nelle manifestazioni provinciali e regionali riservate ai Preagonisti (dai 3 anni compiuti a 11 anni), purché coordinati da un Arbitro almeno Regionale. Tali attività consentono di acquisire Crediti Formativi utili, al compimento del 18° anno di età, per l'accesso ai Corsi per il conseguimento della Qualifica di Arbitro Regionale.

Articolo 73 - Gli Arbitri Regionali

- 1) Per essere ammessi agli Esami Regionali per Arbitri Regionali gli interessati devono essere tesserati alla FIJLKAM per lo specifico Settore e frequentare un Corso di preparazione organizzato dal Comitato Regionale, secondo le norme fissate dalla Scuola Nazionale Federale.
- 2) Le domande devono essere presentate ai Comitati Regionali competenti.
- 3) I candidati promossi sono iscritti all'Albo Federale degli Ufficiali di Gara ed inquadrati come Arbitri Regionali, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4) Gli Arbitri Regionali sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali e regionali. Gli Arbitri Regionali in possesso della qualifica di Insegnante Tecnico o di Dirigente Sociale non possono arbitrare le Fasi Regionali di qualificazione ai Campionati Italiani. Gli Arbitri Regionali in possesso della qualifica di Atleta non possono arbitrare le Fasi di Qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti.

Articolo 74 - Gli Arbitri Nazionali di 2^ categoria

- 1) Gli Arbitri Regionali, che abbiano prestato la loro opera per almeno 2 anni, possono chiedere di essere ammessi agli Esami Nazionali indetti dalla Federazione per la promozione ad Arbitri Nazionali di 2^ categoria, secondo le norme fissate dalla Scuola Nazionale Federale.
- 2) Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere.
- 3) I candidati promossi sono inquadrati come Arbitri Nazionali di 2^ categoria, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4) Gli Arbitri Nazionali di 2^ categoria sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali, regionali, interregionali e nazionali.
- 5) La qualifica di Arbitro Nazionale è incompatibile con quella di Atleta, con quella di Insegnante Tecnico e con qualsiasi carica federale e sociale. Qualora un Arbitro Nazionale venga eletto o nominato a cariche federali o sociali, sarà posto fuori quadro, limitatamente all'attività fino a nazionale, per tutta la durata della carica e senza la perdita di alcun diritto.

Articolo 75 - Gli Arbitri Nazionali di 1^ categoria

- 1) Gli Arbitri Nazionali di 2^ categoria, che abbiano prestato la loro opera per almeno 2 anni, possono chiedere di essere ammessi agli Esami Nazionali indetti dalla Federazione per la promozione alla 1^ categoria.
- 2) Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere.
- 3) I candidati promossi sono inquadrati come Arbitri Nazionali di 1^ categoria, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4) Gli Arbitri Nazionali di 1^ categoria sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali, regionali, interregionali, nazionali ed ai Tornei Internazionali che si svolgono in Italia. Essi possono svolgere anche le funzioni di "Commissari di Gara", con il compito di coordinare e valutare l'operato degli Arbitri in occasione delle manifestazioni federali.
- 5) La qualifica di Arbitro Nazionale è incompatibile con quella di Atleta, con quella di Insegnante Tecnico e con qualsiasi carica federale e sociale. Qualora un Arbitro Nazionale venga eletto o nominato a cariche federali o sociali, sarà posto fuori quadro, limitatamente all'attività fino a nazionale, per tutta la durata della carica e senza la perdita di alcun diritto.

Articolo 76 - Gli Arbitri Internazionali

- 1) Gli Arbitri Nazionali di 1^a categoria, con buona conoscenza della lingua inglese e/o francese ed in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione Internazionale, possono essere candidati agli Esami per l'acquisizione della qualifica di "Internazionale", secondo le norme fissate dalla Scuola Nazionale Federale.
- 2) I candidati sono sottoposti ad esame preliminare, da svolgersi in una delle lingue di cui al comma 1) del presente Articolo.
- 3) Nelle manifestazioni internazionali ufficiali possono arbitrare solo gli Arbitri in possesso della qualifica di "Internazionale".
- 4) Gli Arbitri Internazionali possono svolgere le funzioni di "Commissari di Gara", con il compito di coordinare e valutare l'operato degli Arbitri in occasione delle manifestazioni federali.
- 5) La qualifica di Arbitro Internazionale è incompatibile con quella di Atleta, di Insegnante Tecnico e con qualsiasi carica federale e sociale. Qualora un Arbitro Internazionale venga eletto o nominato a cariche federali o sociali, sarà posto fuori quadro, per tutta la durata della carica, senza la perdita di alcun diritto, ma rimarrà nei quadri della Federazione Internazionale e, quindi, potrà arbitrare solo nelle manifestazioni internazionali.

Articolo 77 – Gli Aspiranti Presidenti di Giuria

- 1) Per essere ammessi agli Esami Regionali per Aspiranti Presidenti di Giuria gli interessati devono essere tesserati alla FIJLKAM per lo specifico Settore e frequentare un Corso di preparazione organizzato dal Comitato Regionale, secondo le norme fissate dalla Scuola Nazionale Federale.
- 2) Le domande devono essere presentate ai Comitati Regionali competenti.
- 3) I candidati promossi sono iscritti all'Albo Federale degli Ufficiali di Gara ed inquadrati come Aspiranti Presidenti di Giuria, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4) Gli Aspiranti Presidenti di Giuria sono abilitati a svolgere la loro opera di supporto ed avviamento alle attività di competenza nelle manifestazioni provinciali e regionali riservate ai Preagonisti (dai 3 anni compiuti a 11 anni), purché coordinati da un Presidente di Giuria almeno Regionale. Tali attività consentono di acquisire Crediti Formativi utili, al compimento del 18° anno di età, per l'accesso ai Corsi per il conseguimento della qualifica di Presidente di Giuria Regionale.

Articolo 78 - I Presidenti di Giuria Regionali

- 1) Per essere ammessi agli Esami Regionali per Presidenti di Giuria Regionali gli interessati devono essere tesserati alla FIJLKAM per lo specifico Settore e frequentare un Corso di preparazione organizzato dal Comitato Regionale, secondo le norme fissate dalla Scuola Nazionale Federale.
- 2) Le domande devono essere presentate ai Comitati Regionali competenti.
- 3) I candidati promossi sono iscritti all'Albo Federale degli Ufficiali di Gara ed inquadrati come Presidenti di Giuria Regionali, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4) I Presidenti di Giuria Regionali sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali e regionali.
- 5) I Presidenti di Giuria Regionali in possesso della qualifica di Insegnante Tecnico o di Atleta o di Dirigente Sociale non possono officiare nelle Fasi di Regionali di qualificazione ai Campionati Italiani.

Articolo 79 - I Presidenti di Giuria Nazionali

- 1) I Presidenti di Giuria Regionali, che abbiano prestato la loro opera per almeno 2 anni, possono chiedere di essere ammessi agli Esami Nazionali indetti dalla Federazione per la promozione a Presidenti di Giuria Nazionali, secondo le norme fissate dalla Scuola Nazionale Federale.

- 2) Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere.
- 3) I candidati promossi sono inquadrati come Presidenti di Giuria Nazionali, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4) I Presidenti di Giuria Nazionali sono abilitati a svolgere la loro opera in tutte le gare. Essi possono svolgere anche le funzioni di "Coordinatore", con il compito di coordinare e valutare l'operato dei Presidenti di Giuria in occasione delle manifestazioni federali.
- 5) La qualifica di Presidente di Giuria Nazionale è incompatibile con quella di Atleta, di Insegnante Tecnico e con qualsiasi carica federale e sociale.
Qualora un Presidente di Giuria Nazionale venga eletto o nominato a cariche federali o sociali, sarà posto fuori quadro, limitatamente all'attività fino a nazionale, per tutta la durata della carica e senza la perdita di alcun diritto.

Articolo 80 - Gli Arbitri e i Presidenti di Giuria Benemeriti

- 1) Gli Arbitri Nazionali di 1^a categoria ed i Presidenti di Giuria Nazionali che abbiano prestato in modo lodevole la loro opera complessivamente per almeno 20 anni, contribuendo allo sviluppo della propria disciplina nel rispetto dell'ordinamento federale, acquisendo particolari benemeritenze, che siano in costanza di tesseramento e purché non sia stato adottato nei loro confronti nessun provvedimento disciplinare, possono essere promossi, al raggiungimento del 65° anno di età, rispettivamente Arbitri Benemeriti o Presidenti di Giuria Benemeriti dal Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della Federazione.
- 2) Gli Arbitri ed i Presidenti di Giuria Benemeriti ricevono, all'atto della nomina, una Targa di benemeritenza con relativo Diploma ed una Tessera permanente.

TITOLO X - GLI INSEGNANTI TECNICI

Articolo 81 - Norme generali

- 1) L'insegnamento delle discipline sportive controllate dalla FIJLKAM è consentito solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Insegnante Tecnico, in armonia con il "Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi" del CONI.
- 2) La qualifica di Insegnante Tecnico si acquisisce frequentando i Corsi indetti dalla Federazione e superando i relativi Esami.
- 3) Gli Insegnanti Tecnici si dividono nelle seguenti categorie:
 - a) Allenatore Base;
 - b) Allenatore;
 - c) Istruttore;
 - d) Maestro;
 - e) Maestro Benemerito.
- 4) Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a) almeno 18° anno di età;
 - b) avere svolto attività agonistica;
 - c) idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
 - d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
 - e) non abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - f) cintura nera 1° Dan per gli Allenatori Base;

- g) cintura nera 2° Dan per gli Allenatori;
- h) cintura nera 3° Dan per gli Istruttori;
- i) cintura nera 4° Dan per i Maestri;
- j) cintura nera 5° Dan per i Maestri Benemeriti.

Il requisito della cintura nera riguarda solo gli Insegnanti Tecnici di Judo, Karate, Aikido e Ju Jitsu.

- 5) Gli Insegnanti Tecnici di nazionalità straniera possono essere iscritti all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici dal Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della Federazione. Essi devono presentare alla Federazione, tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere, domanda corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.
- 6) Gli Atleti classificatisi ai primi tre posti ai Giochi Olimpici, ai World Games, ai Campionati Mondiali Seniores, ai Campionati Europei Seniores ed ai Giochi del Mediterraneo e che abbiano i requisiti di cui al comma 4) del presente Articolo, possono essere iscritti su richiesta e previa partecipazione ad uno specifico Corso di Formazione, all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici ed inquadrati nella categoria Allenatore Base e successivamente, al compimento del 30° anno di età, in quella Allenatori dal Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della Federazione.
- 7) I Diplomatici dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) ed i Laureati in Scienza Motorie e Sportive che abbiano i requisiti di cui al comma 4) del presente Articolo, possono essere iscritti su richiesta, all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici ed inquadrati nella categoria Allenatore Base dal Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della Federazione.
- 8) Gli Insegnanti Tecnici che prestano la loro opera a favore di una Società Sportiva affiliata si vincolano con la stessa per tutto l'anno, salvo diverso accordo con la Società Sportiva. Per trasferirsi ad altra Società Sportiva è sufficiente che, entro il 31 agosto, comunichino, con lettera raccomandata, le loro intenzioni alla Società Sportiva di appartenenza, alla Federazione ed al Comitato Regionale competente.
- 9) Gli Insegnanti Tecnici, ad eccezione dei Benemeriti, hanno l'obbligo di frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti dalla Federazione.
- 10) Gli Insegnanti Tecnici sono posti fuori quadro per i seguenti motivi:
 - a) provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali di Giustizia Sportiva;
 - b) mancata partecipazione, non giustificata, al Corso di aggiornamento annuale;
 - c) specifica motivata richiesta.
 Per essere riammessi nei quadri federali devono superare, entro l'anno di riferimento, i relativi esami regionali indetti dalla Federazione.
- 11) Gli Insegnanti Tecnici cessano di far parte dell'Albo Federale per i seguenti motivi:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) mancato rinnovo della tessera federale;
 - c) provvedimento di radiazione comminato dai competenti Organi Federali di Giustizia Sportiva;
 - d) perdita di uno dei requisiti di cui al precedente comma 4)
- 12) La qualifica di Insegnante Tecnico è compatibile con quella di Atleta e con quella di Ufficiale di Gara Regionale.

Articolo 82 - Gli Allenatori Base

- 1) Per essere ammessi agli Esami per Allenatori Base gli interessati devono essere tesserati alla FIJLKAM e frequentare un Corso di preparazione organizzato dal Comitato Regionale, secondo le norme fissate dalla Scuola Nazionale Federale.
- 2) Le domande devono essere presentate ai Comitati Regionali competenti.
- 3) I candidati promossi sono iscritti all'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici ed inquadrati nella categoria Allenatori Base, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4) Gli Allenatori Base possono svolgere la loro opera presso una Società Sportiva affiliata sotto la guida dell'Insegnante Tecnico titolare.

Articolo 83 - Gli Allenatori

- 1) Gli Allenatori Base che abbiano superato un concorso per titoli, secondo le modalità indicate nel bando emanato dalla Federazione, sono ammessi ai Corsi ed agli Esami per Allenatori, secondo le norme fissate dalla Scuola Nazionale Federale.
Per poter partecipare al concorso, gli Allenatori Base devono aver svolto un periodo di almeno 2 anni di tirocinio presso una Società Sportiva affiliata e devono aver partecipato ad almeno 2 Corsi annuali di Aggiornamento.
- 2) Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere.
- 3) I candidati promossi sono inquadrati nella categoria Allenatori, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4) Gli Allenatori possono svolgere la loro opera come Insegnanti Tecnici titolari presso una Società Sportiva affiliata.

Articolo 84 - Gli Istruttori

- 1) Gli Allenatori che abbiano superato un concorso per titoli, secondo le modalità indicate nel bando emanato dalla Federazione, sono ammessi ai Corsi ed agli Esami per Istruttori, secondo le norme fissate dalla Scuola Nazionale Federale.
Per poter partecipare al concorso gli Allenatori devono aver partecipato, come tali, ad almeno 2 Corsi annuali di Aggiornamento.
- 2) Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere.
- 3) I candidati promossi sono inquadrati nella categoria Istruttori, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4) Gli Istruttori possono svolgere la loro opera come Insegnanti Tecnici titolari presso 1 Società Sportiva affiliata ed in casi eccezionali, previo parere motivato del Consiglio di Settore, presso 2 Società Sportive affiliate della stessa Regione.

Articolo 85 - I Maestri

- 1) Gli Istruttori che siano almeno nel 40° anno di età e che abbiano superato un concorso per titoli, secondo le modalità indicate nel bando emanato dalla Federazione, sono ammessi ai Corsi ed agli Esami per Maestri, secondo le norme fissate dalla Scuola Nazionale Federale.
Per poter partecipare al concorso gli Istruttori devono aver partecipato, come tali, ad almeno 4 Corsi annuali di Aggiornamento.
- 2) Le domande devono essere presentate alla Federazione tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere.
- 3) I candidati promossi sono inquadrati nella categoria Maestri, con anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4) I Maestri possono svolgere la loro opera come Insegnanti Tecnici titolari presso una Società Sportiva affiliata ed in casi eccezionali, previo parere motivato del Consiglio di Settore, presso 3 Società Sportive affiliate della stessa Regione.

Articolo 86 - I Maestri Benemeriti

- 1) I Maestri che abbiano prestato in modo lodevole la loro opera complessivamente per almeno 20 anni, contribuendo allo sviluppo della propria disciplina nel rispetto dell'ordinamento federale, acquisendo particolari benemeritenze nel campo dell'insegnamento e dei risultati agonistici, che siano in costanza di tesseramento e purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art.14, comma 1, lett. a),b) e c), comma 3 e comma 4 dello Statuto, possono essere promossi, al raggiungimento

del 65° anno di età, Maestri Benemeriti dal Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della Federazione.

- 2) L'inquadramento nella categoria dei Maestri Benemeriti non preclude l'insegnamento.
- 3) I Maestri Benemeriti ricevono, all'atto della nomina, una Targa di benemerenza con relativo Diploma ed una Tessera permanente.

TITOLO XI – GLI ATLETI

Articolo 87 - Norme generali

- 1) Per poter praticare le discipline sportive controllate dalla FIJLKAM gli Atleti devono aver superato l'accertamento dell'idoneità fisica previsto nelle norme sanitarie in vigore ed essere muniti della tessera federale, valida per l'anno in corso, rilasciata a favore di una Società Sportiva affiliata. In caso di smarrimento, logorio o distruzione della tessera, è previsto il rilascio di una nuova tessera recante la stampigliatura "duplicato". Il duplicato della tessera può essere richiesto seguendo le procedure fissate per il primo tesseramento con la specificazione dei motivi per i quali se ne richiede il rilascio.

La Società Sportiva, relativamente al tesseramento degli Atleti minorenni, deve richiedere l'autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale.

Non è consentito che un Atleta si tesseri per più di una Società Sportiva dello stesso Settore.

Il rinnovo del tesseramento deve essere effettuato entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

- 2) Il tesseramento dà il diritto di partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate e di essere assicurati contro gli infortuni sportivi almeno nei limiti dei massimali fissati dalla normativa vigente.
- 3) È consentito il tesseramento di Atleti di nazionalità italiana residenti all'estero e di Atleti di nazionalità straniera nati e residenti in Italia.
Essi possono partecipare a tutta l'attività federale, compresi i Campionati Italiani, fatto salvo quanto disposto dalle deliberazioni del CONI.
- 4) Il tesseramento degli Atleti di nazionalità straniera, che si trovino legittimamente in Italia con regolare permesso di soggiorno e per motivi di lavoro o studio, è consentito a condizione che venga documentato il loro status attraverso un'attestazione di iscrizione ad un Istituto Previdenziale, o attraverso un'attestazione di iscrizione e frequenza ad un Istituto Scolastico o Universitario statale o legalmente riconosciuto.
Le modalità di partecipazione all'Attività Federale sono disciplinate dai rispettivi Programmi dell'Attività Agonistica Federale.
- 5) Il tesseramento di Atleti di nazionalità straniera che si trovino legittimamente in Italia per motivi di asilo politico è consentito a condizione che il loro status venga documentato a norma di legge. Essi possono partecipare a tutta l'attività federale ad eccezione dei Campionati Italiani Assoluti Individuali.
- 6) Gli Atleti extracomunitari che richiedono il visto d'ingresso per attività sportiva possono essere tesserati nel rispetto delle quote annuali di ingresso stabilite dal CONI secondo la vigente legislazione in materia sportiva.
Essi possono partecipare a tutta l'attività federale ad eccezione dei Campionati Italiani Individuali indicati nell'Art.6, comma 3) dello Statuto Federale.
- 7) Gli Atleti devono essere qualificati dilettanti secondo le norme del CIO e delle Federazioni Internazionali.

Articolo 88 - Classi di età

- 1) Gli Atleti e le Atlete sono suddivisi nelle seguenti Classi di età:

JUDO - JU JITSU - AIKIDO

Preagonisti ("PA"):

Bambini/e "A"	dai 3 anni compiuti al 5° anno;
Bambini/e "B"	dal 6° al 7° anno;
Fanciulli/e	dall'8° al 9° anno;
Ragazzi/e	dal 10° all'11° anno.

Agonisti ("AG") solo nel Judo e nel Ju Jitsu:

Esordienti "A"	12° anno;
Esordienti "B"	dal 13° al 14° anno;
Cadetti/e	dal 15° al 17° anno;
Juniores	dal 18° al 20° anno;
Seniores	dal 21° al 35° anno;
Master	dal 36° al 65° anno.

Non Agonisti ("NA"):

dal 12° anno: tutti coloro che non intendono svolgere attività agonistica e tutti i tesserati per l'Aikido.

LOTTA – BRAZILIAN JIU JITSU – GRAPPLING - PANCRAZIO/PANKRATION ATHLIMA- SUMO

Preagonisti ("PA"):

Bambini/e "A"	dai 3 anni compiuti al 5° anno;
Bambini/e "B"	dal 6° al 7° anno;
Fanciulli/e	dall'8° al 9° anno;
Ragazzi/e	dal 10° all'11° anno.

Agonisti ("AG"):

Esordienti "A"	dal 12° al 13° anno;
Esordienti "B"	dal 14° al 15° anno;
Cadetti/e	dal 16° al 17° anno;
Juniores	dal 18° al 20° anno;
Seniores	dal 21° al 35° anno;
Master	dal 36° al 65° anno.

Non Agonisti ("NA"):

dal 12° anno: tutti coloro che non intendono svolgere attività agonistica.

KARATE

Preagonisti ("PA"):

Bambini/e "A"	dai 3 anni compiuti al 5° anno;
Bambini/e "B"	dal 6° al 7° anno;
Fanciulli/e	dall'8° al 9° anno;
Ragazzi/e	dal 10° all'11° anno.

Agonisti ("AG"):

Esordienti	dal 12° al 13° anno;
Cadetti/e	dal 14° al 15° anno;
Juniores:	dal 16° al 17° anno;
Seniores:	dal 18° al 35° anno;
Master	dal 36° al 65° anno;

Non Agonisti ("NA"):

dal 12° anno: tutti coloro che non intendono svolgere attività agonistica.

- 2) Gli Atleti della Classe Master devono integrare la normale visita medica di idoneità per l'attività agonistica con l'elettrocardiogramma sotto sforzo massimale effettuato al cicloergometro o al nastro trasportatore.
- 3) Su richiesta degli Atleti interessati che abbiano superato il 35° anno di età è ammessa la permanenza fino al 40° anno di età nella Classe "Seniores" ai soli fini di partecipazione a competizioni che si svolgano al di fuori del territorio italiano sotto l'egida e nel rispetto dei regolamenti IJF, WKF e UWW.

A tal fine gli Atleti dovranno presentare nuova certificazione di idoneità per l'attività agonistica integrata con l'elettrocardiogramma sotto sforzo massimale effettuato al cicloergometro o al nastro trasportatore e con ecocardiogramma color doppler.

- 4) Per l'attività degli Atleti/e compresi/e fra i 3 anni compiuti e l'11° anno di età (Preagonisti/e) la Federazione emana Programmi Tecnici particolari.

Articolo 89 - Effetti del tesseramento degli Atleti

- 1) Per gli Atleti tesserati di tutte le Classi di età il tesseramento ha la durata pari a quella della stagione sportiva, che coincide con l'anno solare.
- 2) Alla scadenza del tesseramento, l'Atleta è libero di rinnovarlo con la medesima Società Sportiva o di chiedere il tesseramento con altra Società Sportiva dandone in ogni caso comunicazione alla Società Sportiva di appartenenza entro il 31 dicembre con lettera Raccomandata o PEC alla Società Sportiva e, solo per gli Atleti Agonisti, anche al Comitato Regionale di appartenenza ed alla Federazione. Sono fatte salve le indennità di preparazione che in tali casi sono previste, sulla base delle apposite Tabelle che vengono annualmente deliberate dal Consiglio Federale Nazionale, su proposta dei competenti Consigli di Settore e pubblicate nelle Norme e Procedure di Affiliazione e Tesseramento. In caso di stipula di primo contratto di lavoro sportivo, i premi di formazione di cui all'Art.31, comma 3, del 25 D.Lvo n.36/2021 e s.m.i. si identificano comunque con l'indennità di preparazione di cui al presente comma e sono integralmente soddisfatti con il pagamento della stessa. Nel caso di stipula, da parte di un Atleta, di un contratto di lavoro sportivo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, il tesseramento si rinnoverà ogni stagione sportiva per la durata stabilita dal contratto di lavoro sportivo e ne seguirà le vicende.
- 3) Può essere consentito un solo trasferimento nel corso della stessa stagione sportiva.
- 4) Il trasferimento ad altra Società Sportiva nel corso della stagione sportiva è autorizzato dal Consiglio di Settore, su domanda dell'Atleta interessato (per i minorenni da chi esercita la responsabilità genitoriale), per uno dei seguenti motivi:
 - a) scioglimento o fusione della Società Sportiva;
 - b) squalifica della Società Sportiva comminata dagli Organi Federali di Giustizia Sportiva per un periodo superiore ai 6 mesi e divenuta definitiva;
 - c) mancata riaffiliazione della Società Sportiva entro il 15 gennaio;
 - d) mancato tesseramento dell'Atleta per inadempienza della Società Sportiva entro il 15 gennaio;
 - e) arruolamento nei Gruppi Sportivi Militari/dei Corpi dello Stato.L'arruolamento di un Atleta presso un Gruppo Sportivo Militare o Corpo dello Stato determina l'attribuzione alla Società Sportiva di provenienza di un punteggio così come previsto nell'Art.6, comma 6), dello Statuto Federale.
- 5) In casi di comprovata gravità o di particolari opportunità, quali ad esempio il cambiamento documentato di residenza per motivi di lavoro, di studio o di carattere familiare, il Consiglio di Settore può autorizzare l'Atleta a trasferirsi presso altra Società Sportiva, una sola volta nel corso della stagione sportiva, previo versamento dell'Indennità di preparazione prevista nelle apposite Tabelle di cui al precedente comma 2).

Inoltre, l'Atleta può essere autorizzato ad allenarsi sino alla fine dell'anno solare presso altra Società Sportiva e ad essere iscritto alle gare ed assistito dalla stessa, alla quale deve essere consegnata dalla Società Sportiva di provenienza copia del Certificato Medico in corso di validità.

I punteggi acquisiti dall'Atleta, fino ad un eventuale trasferimento (e comunque non oltre un anno solare), sono attribuiti alla Società Sportiva di provenienza.

L'autorizzazione all'allenamento potrà essere concessa una volta e per un solo anno alla stessa Società, al termine del quale l'Atleta dovrà decidere se trasferirsi alla nuova Società o rimanere in quella di appartenenza.

Articolo 90 - Gli Azzurri

- 1) La qualifica di “Azzurro” è riconosciuta secondo i criteri e le modalità stabilite da apposito Regolamento predisposto dalla Commissione Nazionale Azzurri e approvato dal Consiglio Federale Nazionale all’inizio di ogni Quadriennio Olimpico.
- 2) La qualifica di “Azzurro” costituisce il massimo onore ed il massimo riconoscimento d'ordine morale. L’Azzurro nelle manifestazioni internazionali rappresenta l'Italia e deve fare il possibile per tenerne alto il prestigio, affrontando le competizioni con il massimo impegno fisico e morale. L’Azzurro assume l'obbligo della più rigorosa disciplina e deve essere esempio di lealtà, generosità e serietà.

Articolo 91 - Squadre Nazionali

- 1) Sono considerate Squadre Nazionali quelle composte di Atleti scelti nell'intero territorio nazionale, su indicazione della Direzione Tecnica Nazionale e della Commissione Nazionale Attività Giovanile.
- 2) Nella selezione degli Atleti per la formazione delle Squadre Nazionali si tiene conto non solo dei valori atletici, ma anche dei requisiti morali e disciplinari.
- 3) Una Squadra Nazionale oltre che degli Atleti è, di regola, composta del Capo Delegazione e dello Staff Tecnico e Sanitario.
Il Capo Delegazione rappresenta la Federazione ed è il solo autorizzato a tenere i necessari rapporti con le Autorità Sportive e non Sportive straniere.
Tutti i componenti della Squadra Nazionale sono rigorosamente tenuti ad eseguire le sue disposizioni. Al rientro in sede deve inviare al Presidente della Federazione una relazione sul comportamento della Squadra Nazionale.
Il Capo Delegazione assume, ai fini amministrativi, la responsabilità del Funzionario Delegato.
Lo Staff Tecnico è responsabile della conduzione tecnica della Squadra Nazionale e del comportamento degli Atleti.
- 4) Il Capitano della Squadra Nazionale è designato dallo Staff Tecnico ed ha il compito di assistere i propri compagni, di rappresentare le loro eventuali necessità e di farsi portavoce tra loro e lo Staff Tecnico Nazionale.
Negli schieramenti e nelle sfilate il Capitano prende posto in testa alla Squadra Nazionale.
- 5) Per tutti gli aspetti comportamentali, legati al marketing e ai rapporti con i media, si rimanda ad apposito Regolamento approvato dal Consiglio Federale Nazionale all’inizio di ogni Quadriennio Olimpico.

TITOLO XII - I GRADI

Articolo 92 - Norme generali

- 1) Tutti coloro che praticano il Judo, il Karate, l’Aikido ed il Ju Jitsu sono ripartiti in gradi (Kyu e Dan), a seconda della tecnica e dell’esperienza acquisita.
- 2) I Kyu, in ordine progressivo, sono i seguenti:
 - a) 6° Kyu – Cintura bianca;
 - b) 5° Kyu – Cintura gialla;
 - c) 4° Kyu – Cintura arancione;
 - d) 3° Kyu – Cintura verde;
 - e) 2° Kyu – Cintura blu;
 - f) 1° Kyu – Cintura marrone.
- 3) I Dan, in ordine progressivo, sono i seguenti:
 - a) 1° Dan – Cintura nera;
 - b) 2° Dan – Cintura nera;
 - c) 3° Dan – Cintura nera;
 - d) 4° Dan – Cintura nera;

- e) 5° Dan – Cintura nera;
 - f) 6° Dan – Cintura bianco-rossa;
 - g) 7° Dan – Cintura bianco-rossa;
 - h) 8° Dan – Cintura bianco-rossa;
 - i) 9° Dan – Cintura rossa;
 - j) 10° Dan – Cintura rossa.
- 4) La Federazione riconosce solo i gradi (Kyu e Dan) conseguiti in Italia dai propri tesserati secondo le norme da essa emanate.
 - 5) I Tesserati di nazionalità straniera, se vogliono il riconoscimento dei gradi (Kyu e Dan), devono presentare alla Federazione, tramite i Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere, domanda corredata di idonea documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire il grado del richiedente.

Articolo 93 - Graduatoria dei Kyu

- 1) Le Graduazioni fino al 1° Kyu (cintura marrone) vengono effettuate ad esclusivo giudizio dell'Insegnante Tecnico Sociale.
- 2) Nel corso dello stesso anno non si possono effettuare più di 3 graduazioni di Kyu. Pertanto, gli Atleti possono essere graduati come 1° Kyu (cintura marrone) solamente dopo un biennio di tesseramento.

Articolo 94 - Graduatoria dei Dan per Esami

- 1) Gli Esami di graduatoria fino al 6° Dan vengono effettuati secondo le norme fissate dalla Scuola Nazionale Federale. L'anzianità nel grado decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 2) Per essere ammessi agli Esami di Graduatoria dei Dan è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a) 16° anno di età (14° per il Karate) e permanenza di 2 anni effettivi nel grado di 1° Kyu (cintura marrone), che deve essere tale all'atto del tesseramento, per la promozione a cintura nera 1° Dan;
 - b) permanenza di 3 anni effettivi nel grado di cintura nera 1° Dan per la promozione a 2° Dan;
 - c) permanenza di 4 anni effettivi nel grado di cintura nera 2° Dan per la promozione a 3° Dan;
 - d) permanenza di 5 anni effettivi nel grado di cintura nera 3° Dan per la promozione a 4° Dan;
 - e) permanenza di 6 anni effettivi nel grado di cintura nera 4° Dan per la promozione a 5° Dan;
 - f) permanenza di 8 anni effettivi nel grado di cintura nera 5° Dan e la qualifica di Dirigente Federale eletto o di almeno Arbitro Nazionale di 1^ categoria, Presidente di Giuria Nazionale o di Maestro per la promozione a 6° Dan.
- 3) Per anni effettivi si intendono anni di tesseramento alla FIJLKAM.

Articolo 95 - Graduatoria dei Dan per meriti agonistici

- 1) Sono promossi al grado di Cintura Nera fino al 3° Dan gli Atleti che si classificano secondo le norme previste nel Programma dell'Attività Agonistica Federale.
- 2) Sono promossi al grado superiore fino al 5° Dan gli Atleti che si classificano al 1°, al 2°, ai 3i ed ai 5i posti ex aequo alle Olimpiadi, ai World Games, ai Campionati Mondiali ed Europei Seniores e Juniores ed ai Giochi/Campionati del Mediterraneo.
- 3) Non può aver luogo più di 1 promozione di Dan per ogni anno.
- 4) L'anzianità nel grado decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 96 - Graduatoria dei Dan per meriti eccezionali

- 1) È facoltà del Presidente della Federazione concedere, in accordo con il Presidente di Settore, cinture nere "ad honorem" o "motu proprio" oppure conferire Dan a Persone che abbiano acquisito

particolari benemerenze, che siano in costanza di tesseramento e purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art.14, comma 1, lett. a), b) e c), comma 3 e comma 4 dello Statuto.

- 2) Il conferimento del Dan dal 6° in poi ha carattere eccezionale e viene disposto con provvedimento "motu proprio", dal Presidente della Federazione, il quale terrà conto:
 - a) dell'attività didattica-scientifica e delle pubblicazioni realizzate;
 - b) dei risultati agonistici di livello internazionale e nazionale personali o dei propri Atleti;
 - c) delle cariche nazionali ed internazionali ricoperte;
 - d) delle benemerenze od onorificenze della Federazione, del CONI o delle Federazioni Internazionali;
 - e) della permanenza non inferiore a:
 - e.1) otto anni effettivi nel grado di cintura nera 5° Dan per la promozione a 6° Dan;
 - e.2) dodici anni effettivi nel grado di cintura bianco-rossa 6° Dan per la promozione a 7° Dan.
- 3) Nell'applicazione dell'istituto del "motu proprio" il Presidente Federale, in accordo con il Presidente di Settore, può agire anche in deroga ai requisiti richiamati al comma 2).

TITOLO XIII - LE MANIFESTAZIONI

Articolo 97 – Organizzazione

- 1) È fatto divieto a tutti i tesserati agonisti di partecipare a Gare, Stage, Raduni, Corsi e Seminari di Judo, Lotta, Karate e delle altre Discipline federali non approvati dai competenti Organi Federali.
- 2) Sono competenti per la loro approvazione i Consigli di Settore -previa opportuna preventiva verifica delle Commissioni competenti- per le iniziative a carattere nazionale ed internazionale e le Commissioni Regionali di Settore per tutte le altre. Le domande devono essere trasmesse alla Segreteria Federale per il tramite del Comitato Regionale -Settore di competenza- che deve esprimere il proprio motivato parere.
- 3) Le domande, sia per le gare incluse nel Calendario Federale sia per tutte le altre iniziative, devono essere formulate sulla base delle modalità e tempistiche previste dai rispettivi Programmi dell'Attività Agonistica Federale.
- 4) I Comitati Regionali e i Delegati Provinciali devono controllare l'organizzazione e la regolarità delle manifestazioni che si svolgono nella loro giurisdizione.

Articolo 98 - Reclami

- 1) Le Società Sportive che durante lo svolgimento di una gara si ritengono danneggiate possono presentare al Presidente di Giuria reclamo firmato dal Dirigente Sociale responsabile o dall'Insegnante Tecnico o da un loro Delegato, accompagnato dalla prescritta quota, che sarà restituita in caso di accoglimento.
- 2) I reclami possono riguardare unicamente errori di fatto o di applicazione dei regolamenti o posizioni irregolari di Società Sportive o Atleti.
- 3) Non sono ammessi reclami per presunti errori di valutazione tecnica.
- 4) I Consigli di Settore stabiliranno, all'interno dei rispettivi Programmi dell'Attività Agonistica Federale e dei Regolamenti d'Arbitraggio, le procedure e le modalità di presentazione dei reclami.

Articolo 99 - Ricorsi

- 1) Avverso le decisioni del Presidente di Giuria è ammesso, entro 5 giorni dallo svolgimento della manifestazione, ricorso alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, firmato dal Presidente Sociale e accompagnato dalla prescritta quota, che sarà restituita in caso di accoglimento.
- 2) Le Società Sportive che si ritengono danneggiate nella compilazione della classifica di una gara possono fare ricorso alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara entro 30 giorni dallo svolgimento della manifestazione.

Il ricorso deve essere firmato dal Presidente Sociale e accompagnato dalla prescritta quota, che sarà restituita in caso di accoglimento.

La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara decide in via definitiva entro i 30 giorni successivi.

Articolo 100 - Omologazione

- 1) Al termine della gara il Presidente di Giuria Coordinatore deve trasmettere, a mezzo PEC o con plico raccomandato-espresso, all'Organo Federale competente che l'ha approvata il verbale e tutti gli atti ufficiali della gara, assieme agli eventuali reclami, alle relative tasse e alle decisioni prese.
- 2) In base agli atti ufficiali la Commissione Nazionale Ufficiali Gara o la Consulta Regionale di Settore provvederà ad omologare la gara.
- 3) Per l'omologazione delle gare internazionali amichevoli e di quelle nazionali è competente la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara; per l'omologazione delle gare interregionali, regionali e provinciali è competente la Commissione Regionale di Settore.

Articolo 101 - Norma finale

Il presente Regolamento Organico Federale entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI ed alla conseguente pubblicazione sul sito internet della Federazione.